



COMUNE DI FIDENZA

(Provincia di Parma)

**PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI,
SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI PER MINORI**

CAPITOLATO TECNICO

CAPO I - OGGETTO, DURATA E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

- Art. 1 - OGGETTO
- Art. 2 - DURATA
- Art. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO
- Art. 4 - ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI
- Art. 5 - SERVIZI GENERALI DI PULIZIA/SANIFICAZIONE
- Art. 6 - EVENTUALI SERVIZI OPZIONALI

CAPO II - RAPPORTO CONTRATTUALE

- Art. 7 - REQUISITI RICHIESTI PER IL PERSONALE
- Art. 8 - OBBLIGHI E GARANZIE DELL'IMPRESA APPALTATRICE NEI
CONFRONTI DEL PERSONALE
- Art. 9 - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DEL
PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE
- Art. 10 - ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE
- Art. 11 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO
- Art. 12 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
- Art. 13 - TIROCINI, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO
- Art. 14 -PROGETTO PEDAGOGICO TRIENNALE – PROGETTO EDUCATIVO
ANNUALE DEI SERVIZI 0-3 – PROGETTO TECNICO DEI SERVIZI
IN APPALTO

CAPO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE
- Art. 16 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E REFERENTE
DELL'AGGIUDICATARIO
- Art. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ANDAMENTO DELLA
GESTIONE MONITORAGGIO
- Art. 18 - CORRISPETTIVI
- Art. 19- FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- Art. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 21 - IVA
- Art. 22 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI
- Art. 23 - ANTICIPAZIONE
- Art. 24 - CESSIONE E SUBAPPALTO
- Art. 25 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE IN CASO DI

INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

- Art. 26 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE IN CASO DI
INADEMPIENZA RETRIBUTIVA
- Art. 27 - VARIANTI
- Art. 28 - VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE - PAGAMENTO DEL SALDO E
SVINCOLO DELLA CAUZIONE
- Art. 29 - GARANZIE
- Art. 30 - RESPONSABILITÀ
- Art. 31 - ASSICURAZIONI
- Art. 32 - INADEMPIENZE, PENALITÀ
- Art. 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA
- Art. 34 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA
- Art. 35 - RISCHI DA INTERFERENZA
- Art. 36 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO E SOSPENSIONE DEL
SERVIZIO
- Art. 37 - FORMA CONTRATTUALE E SPESE
- Art. 38 - FORO COMPETENTE
- Art. 39 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
- Art. 40 - NORMATIVA DI SETTORE

CAPO I - OGGETTO, DURATA E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Art. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione dei seguenti servizi:

1. SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI rivolti ai bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi:

- gestione completa della sezione “mista” presso il nido “L'aquilone” (coordinamento solo gestionale in quanto il coordinamento pedagogico resta in capo al Comune di Fidenza);
- prolungamento giornaliero dell'attività educativa c/o nido d'infanzia comunale “L'aquilone”;
- prolungamento dell'attività educativa c/o nido d'infanzia comunale “L'aquilone” nel mese di luglio;
- servizio socio educativo assistenziale rivolto a minori da 0 a 3 anni con disabilità presso i nidi d'infanzia anche con sede fuori Comune per alunni certificati residenti a Fidenza;
- gestione del nido d'infanzia “L'albero magico” (via XXV Aprile, 23- Fidenza) per l'anno scolastico 2023-2024;

2. SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI ESTIVI PER MINORI DA 3 A 14 ANNI (CENTRI ESTIVI):

- centro estivo 6-14 anni, mesi giugno e agosto/settembre;
- centro estivo 3-6 anni mese luglio;
- centro estivo 6- 14 anni luglio.

3. SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE RIVOLTO A MINORI DA 3 A 14 ANNI CON DISABILITA' PRESSO I CENTRI ESTIVI

- centro estivo 6-14 anni, mesi giugno e agosto/settembre;
- centro estivo 3-6 anni;
- centro estivo 6-14 anni luglio.

4. SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI POMERIDIANI

- servizio ludico ricreativo e di sostegno scolastico per minori dai 6 agli 11 anni;
- servizio ludico ricreativo e di sostegno scolastico per minori dagli 11 ai 14 anni;

5. SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' presso scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, anche con sede fuori Comune per alunni certificati residenti a Fidenza.

6. ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AD ALUNNI IN ARRIVO ANTICIPATO E/O IN USCITA POSTICIPATA DALLA SCUOLA PER RAGIONI CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO presso tre scuole primarie del capoluogo.

7. COORDINAMENTO DEI SERVIZI APPALTATI.

Art. 2 – DURATA

1. La durata dell'appalto è determinata in n. 3 anni scolastici, **a decorrere dal 1° settembre 2023**, o comunque dalla data di avvio dell'esecuzione che sarà comunicata all'Appaltatore, e con scadenza fissata indicativamente al 31/08/2026 o in ogni caso con l'ultimo giorno di attività del servizio extrascolastico estivo; decorso tale termine, se non verrà esercitata la facoltà di rinnovo di cui al comma 3 o di proroga, il contratto scadrà senza bisogno di avviso o disdetta.

2. L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di applicare l'art. 8, comma 1 – lett. a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, in virtù del quale è sempre autorizzata **l'esecuzione del contratto in via di urgenza** ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 2016.

Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

Qualora l'esecutore non adempia, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

3. L'Amministrazione contraente si riserva, altresì, la facoltà di procedere **al rinnovo** del contratto in oggetto ai sensi dell'art 35, c. 4 d.lgs 50/2016 ss.mm.ii, agli stessi patti e condizioni, fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi.

L'Amministrazione contraente esercita tale facoltà di rinnovo comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario. L'Appaltatore sarà obbligato ad adempiere all'esecuzione del servizio per il tempo indicato in tale comunicazione. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

4. Se allo scadere del termine del contratto, l'Amministrazione comunale non avesse ancora provveduto all'aggiudicazione del servizio per l'anno scolastico successivo, la stessa si riserva la facoltà di **prorogare** agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto scaduto fino ad un massimo di un intero anno scolastico.

Art. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO

L'importo annuale a base di gara per l'anno educativo 2023/2024 è di € 988.320,03 al netto dell'iva di legge, per gli anni educativi 2024/2025 – 2025/2026 l'importo annuale è di € 897.353,01 oltre iva di legge per un importo complessivo di € 2.783.026,05 al netto dell'iva di legge (incidenza della monodopera 91,24%).

In caso di esercizio della facoltà di cui all'art 2 c.3 l'importo annuale oggetto di rinnovo è di € 897.353,01 oltre iva di legge. L'appalto può essere oggetto di rinnovo per un importo massimo di € 2.692.059,03 oltre iva di legge

In caso di esercizio della facoltà di proroga l'importo massimo affidato sarà di € 897.353,01 al netto di iva.

Il valore presunto dei servizi opzionali per l'intero triennio ammonta ad € 1.839.272,71 al netto dell'i.v.a. (incidenza della monodopera 91,50%) per il rinnovo a € 1.931.623,68 € e per l'anno di proroga ammonta ad € 643.874,56 al netto dell'i.v.a.

Importo non soggetto a ribasso d'asta per costi della sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto per il triennio: € 630,00 oltre iva di legge,

Il prezzo annuale dei singoli servizi è determinato mediante ribasso unico percentuale sui seguenti elenchi prezzi al netto d'iva.

Prestazione	Unità di misura	Prezzo	Quantità	Incidenza %
4.1 SERVIZI EDUCATIVI 0-3				

Gestione completa della sezione “mista” presso il nido “L’aquilone”	Prezzo a corpo - per anno educativo	€ 121.049,59	nr. 1	12,25%
Servizio di prolungamento giornaliero dell’attività educativa c/o nido d’infanzia comunale “L’aquilone”	Prezzo a misura: ore educatore	€ 22,49	ore 1.353	3,08%
Prolungamento dell’attività educativa c/o nido d’infanzia comunale “L’aquilone” nel mese di luglio	Prezzo a corpo per anno educativo	€ 15.734,69	nr. 1	1,59%
servizio socio educativo assistenziale rivolto a minori con disabilità presso i nidi d’infanzia	Prezzo a misura: ore educatore	€ 21,90	ore 664,35	1,47%
gestione del nido d’infanzia “L’albero magico” per a.e. 2023/2024	Prezzo a misura: ore educatore ore personale ausiliario	€ 22,65 € 19,09	ore 2.962,25 ore 1.250,50	9,20%
4.2 SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI ESTIVI 3-14 ANNI				
Centro estivo 6-14 anni mesi giugno e agosto/settembre	Prezzo a misura: ore personale educativo ore personale ausiliario	€ 22,88 € 20,43	ore 476,47 ore 105	1,32%
Centro Estivo 3-6 anni luglio e agosto/settembre	Prezzo a misura: ore personale educativo ore ausiliario	€ 21,93 €19,53	ore 694,80 ore 170,88	1,88%
Centro Estivo 6-14 anni luglio	Prezzo a misura: ore personale educativo	€ 25,43	ore 433,00	1,31

	ore personale ausiliario	€ 22,50	ore 86,60	
Servizio socio educativo assistenziale rivolto a minori da 3 a 14 anni con disabilità presso i centri estivi	Prezzo a misura: ore personale educativo	€ 21,90	ore 1.320	2,93%
4.3 SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI POMERIDIANI INVERNALI				
Servizio ludico ricreativo e di sostegno scolastico per minori da 6 a 14 anni	Prezzo a misura: ore personale educativo ore personale ausiliario	€ 21,90 € 18,96	ore 1.984 ore 310	4,99%
Prolungamento qualificato dell'attività educativa presso scuole dell'infanzia statali	Prezzo a misura: ore personale educativo ore personale ausiliario	€ 22,40 € 19,99	ore 436,25 ore 185	1,36%
4.4 SERVIZIO EDUCATIVO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' ALL'INTERNO DEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLE				
Servizi educativi per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità	Prezzo a misura: ore personale educativo	€ 21,90	Ore 24.771,50	54,89%

<i>4.5 ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AD ALUNNI IN ARRIVO ANTICIPATO E/O IN USCITA POSTICIPATA DALLA SCUOLA PRIMARIA PER RAGIONI CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO LE 3 SCUOLE PRIMARIE DEL CAPOLUOGO</i>				
Accoglienza e assistenza alunni pre e post scuola primaria	Prezzo a misura: ore personale ausiliario	€ 18,87	Ore 1.120	2,14%
<i>4.6 COORDINAMENTO DEI SERVIZI APPALTATI</i>				
Servizio coordinamento dei servizi appaltati	Prezzo a misura ore	€ 23,93	ore 655	1,59%
6. EVENTUALI SERVIZI OPZIONALI				
<i>6.1 SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI rivolti ai bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi:</i>				
a) gestione completa del Piccolo gruppo educativo "L'Albero Magico" dall'a. e. 2024/2025	Prezzo a misura; ore educatore ore ausiliario ore coordinamento	€ 22,21 € 18,90 € 24,09	ore 1.681 ore 830 ore 20,50	
b) alternativamente alla gestione del piccolo gruppo educativo, gestione del nido d'infanzia "L'albero magico" (via XX Aprile, 23- Fidenza) dall'a. e. 2024/2025	Prezzo a misura; ore educatore ore ausiliario ore coordinamento	€ 22,53 € 18,90 € 24,11	ore 2.962,25 ore 1.250,50 ore 82	

c) potenziamento prolungamento giornaliero dell'attività educativa c/o nido d'infanzia comunale "L'aquilone" rivolto a sette bambini attivabile su richiesta dell'Amministrazione;	Prezzo a misura; ore educatore	€ 22,34	ore 410	
d) potenziamento prolungamento dell'attività educativa c/o nido d'infanzia comunale "L'aquilone" nel mese di luglio rivolto a sette bambini	Prezzo a misura; ore educatore	€ 22,68	ore 154,80	
e) gestione di una sezione di nido d'infanzia presso il Polo per l'infanzia dall'a. e. 2024/2025	Prezzo a misura; ore educatore ore personale ausiliario ore coordinamento	€ 22,44 € 18,90 € 23,95	ore 5.166 ore 1.250,50 ore 82	
f) gestione di una sezione di scuola dell'infanzia presso il Polo per l'infanzia dall'a. e. 2024/2025	Prezzo a misura; ore docente ore personale ausiliario ore coordinamento	€ 22,50 € 18,98 € 24,11	Ore 2.460 ore 1.230 ore 61,5	

g) prolungamento giornaliero dell'attività educativa presso Polo per l'infanzia dall'a. e. 2024/2025	Prezzo a misura; ore educatore ore ausiliario	€ 22,15 € 18,94	ore 1.096,75 ore 410	
h) estensione di uno massimo due moduli settimanali di nido d'infanzia rivolto fino ad un massimo di 21 bambini dai 12 ai 36 mesi nel mese di agosto;	Prezzo a misura; ore educatore ore personale ausiliario ore coordinamento	€ 22,28 € 18,90 € 24,01	ore 211 ore 61 ore 2	
i) potenziamento del servizio socio educativo assistenziale rivolto a minori da 0 a 3 anni con disabilità presso i nidi d'infanzia fino a 20 ore settimanali	Prezzo a misura; ore educatore	€ 21,90	ore 900	
<i>6.2 SERVIZIO RICREATIVO 2-6 ANNI</i>				
Gestione completa del servizio ricreativo distrettuale "Giochincontro" presso struttura "Albero magico" e altra sede del Distretto di Fidenza	Prezzo a misura; ore personale educativo ore personale ausiliario ore coordinamento	€ 21,87 € 18,83 € 23,99	ore 353,50 ore 170 ore 34	

<p>6.3 <i>SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI ESTIVI PER MINORI DA 3 A 14 ANNI (CENTRI ESTIVI):</i></p>				
<p>a) Estensione di uno e sino ad un massimo di due moduli settimanali di centro estivo 3-6 anni nel mese di agosto o settembre</p>	<p>Prezzo a misura; ore personale educativo ore ausiliario ore coordinamento</p>	<p>€ 22,43 € 20,00 € 24,39</p>	<p>ore 211,76 ore 50 ore 2</p>	
<p>b) Potenziamento di un modulo settimanale in agosto centro estivo 3-6 anni fino ad un massimo di 25 bambini;</p>	<p>Prezzo a misura; ore personale educativo ore ausiliario</p>	<p>€ 22,92 € 20,51</p>	<p>Ore 52,94 ore 10</p>	
<p>c) Estensione di un modulo settimanale di centro estivo 6-14 anni nel mese di agosto</p>	<p>Prezzo a misura; ore personale educativo ore ausiliario ore coordinamento</p>	<p>€ 22,39 € 19,88 € 24,09</p>	<p>ore 94,74 ore 20 ore 1</p>	
<p>d) Potenziamento (recettività) fino a tre moduli settimanali in agosto/settembre centro estivo 6-14 anni fino ad un massimo di 25 minori;</p>	<p>Prezzo a misura; ore personale</p>			

	educativo	€ 21,69	ore 142,11	
	ore ausiliario	€ 19,23	ore 15	
e) potenziamento recettività centro estivo 6-14 anni nei mesi di giugno e luglio fino ad un massimo di 25 minori;	Prezzo a misura;			
	ore personale educativo	€ 21,69	ore 355,11	
	ore personale ausiliario	€ 19,23	ore 60	
f) potenziamento del servizio socio educativo assistenziale presso i centri estivi per minori 3 a 14 anni con disabilità presso i centri estivi fino ad un massimo di 200 ore settimanali;	Prezzo a misura;			
	ore personale educativo	€ 21,90	ore 2.600	
<i>6.4 SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI POMERIDIANI</i>				
a) spazio educativo in continuità con il tempo scolastico presso le scuole primarie	Prezzo a misura;			
	ore personale educativo	€ 22,29	ore 647,5	
b) Centro di aggregazione e di sostegno allo studio per minori dai 14 ai 17 anni "Time Out	Prezzo a misura;			
	ore personale educativo	€ 22,58	ore 294,5 ore 93	

	ore personale ausiliario	€ 20,11		
6.5 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' presso scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, anche con sede fuori Comune per alunni certificati residenti a Fidenza.				
potenziamento del servizio di inclusione scolastica	Prezzo a misura; ore personale educativo	€ 21,90	Ore 6.660	
Tariffa oraria personale educativo	Prezzo a misura- ore	€ 21,90		
Tariffa orario personale ausiliario	Prezzo a misura - ora	€ 18,87		
Tariffa orario personale O.S.S.	Prezzo a misura - ora	€ 21,25		
Tariffa oraria coordinamento	Prezzo a misura - ore	€ 23,93		

Art. 4 - ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI

4.1 SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI

I servizi dovranno essere impostati e gestiti in conformità alla L.R 19/2016, alla direttiva approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 1564/2017, alla direttiva approvata con Delibera di Giunta Regionale 704/2019 e Delibera di Giunta Regionale 1035/2021, alla L 107/2015, al d.lgs. 65/2017 e alla normativa vigente.

Essi dovranno essere articolati sulla base dei seguenti criteri di massima:

- a) garantire la gradualità dell'ambientamento;
- b) favorire la relazione con il bambino e la sua evoluzione in tutti gli ambiti esperienziali con attività adeguate all'età e alle tappe di sviluppo;
- c) attenzione alle routines nel rispetto dei tempi del bambino e delle sue esigenze;
- d) stimolare la costruzione dei legami affettivi fra pari e con gli adulti;
- e) curare le relazioni con le famiglie sia nella quotidianità che nei momenti programmati;
- f) garantire continuità e costanza del personale di riferimento nel corso dell'anno educativo;
- g) continuità educativa con le scuole dell'infanzia;
- h) prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio- culturale;
- i) garantire la gestione del servizio, nel rispetto del "Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia" vigente e del Progetto pedagogico comunale;
- j) garantire il rapporto numerico educatore/bambino e ausiliario/bambino che deve essere almeno conforme a quanto previsto dalla normativa regionale vigente;
- k) partecipare agli incontri di programmazione e verifica con la Pedagogista del Comune.
- l) l'impresa appaltatrice dovrà provvedere a un "pacchetto" di ore annuali per tutto il personale educativo e ausiliario, e al di fuori dell'orario di lavoro con i bambini, per le attività collaterali di formazione distrettuale 0-3 e 0-6, i gruppi di lavoro, l'autovalutazione, la preparazione del materiale e la progettazione educativa, l'autoaggiornamento, gli incontri con le famiglie, ecc. per un totale di 135 ore annue per ogni educatore impegnato nei servizi di nido a tempo pieno, mentre per gli altri il numero di ore dovrà essere in proporzione al numero totale di ore di apertura. L'impresa appaltatrice può predisporre percorsi formativi propri purché documentati e presentati alla Committenza entro il 30 giugno di ogni anno scolastico per l'attivazione degli stessi nell'anno educativo successivo;
- m) l'aggiudicatario deve garantire la presenza in servizio di un numero adeguato di educatori e operatori ausiliari nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R 19/2016 e dalle successive direttive regionali emanate in materia e per la tutela della sicurezza dei minori;
- n) il materiale ludico per i servizi 0-3 anni deve rispettare le disposizioni indicate dalla direttiva regionale n. 1564/2017 e più in generale per tutti i servizi oggetto dell'appalto dalla normativa vigente in materia;

- o) l'inserimento di bambini con bisogni speciali dovrà avvenire con i medesimi interventi e le stesse modalità previste per l'inserimento presso i servizi comunali a gestione diretta, quanto ai servizi 0-3 anni, con le modalità indicate dalla Pedagogista del Comune e dal servizio AUSL di competenza.

I parametri organizzativi e gestionali di massima sono i seguenti:

Gestione completa della sezione “mista” presso il nido d’infanzia comunale “L’Aquilone”
(coordinamento solo gestionale in quanto il coordinamento pedagogico resta in capo al Comune di Fidenza);

- accoglierà 21 bambini; utenza: 11-36 mesi;
- n. giorni di funzionamento per settimana: 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì;
- funzionamento a contatto con l'utenza: indicativamente dal 1° settembre alla fine del servizio a gestione diretta comunale -(max primo venerdì di luglio);
- presenza del personale in servizio per le attività di programmazione e predisposizione dei locali: indicativamente due/tre giorni prima dell'avvio del servizio a contatto con l'utenza;
- orario: 7.30-15.30;
- servizi e personale richiesti: educativo e ausiliario;
- materiale didattico, di consumo, igienico-sanitario, di pulizia e sanificazione, computer portatile collegabile alla rete wifi;

Prolungamento giornaliero dell’attività educativa presso il nido d’infanzia comunale “L’Aquilone”

- accoglierà 35 bambini.
- utenza: 3-36 mesi;
- n. giorni di funzionamento per settimana: 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì;
- funzionamento: indicativamente dal 1° settembre alla fine del servizio a gestione diretta comunale (max primo venerdì di luglio);
- orario: 15.15-18.00
- servizio e personale richiesti: educativo e ausiliario
- materiale didattico, di consumo igienico sanitario, di pulizia e sanificazione ;

Servizio socio educativo assistenziale rivolto a minori da 0 a 3 anni con disabilità presso i nidi d'infanzia e i servizi estivi 0-3

Richiamati i principi normativi e tecnicoteorici espressi al paragrafo 5.4 il servizio si articola nella previsione di 15 ore settimanali di interventi socio educativi assistenziali presso i nidi d'infanzia e i servizio estivi 0-3.

Prolungamento dell'attività educativa nel mese di luglio presso il nido d'infanzia comunale "L'Aquilone"

- accoglierà 32 bambini;
- utenza 3 -36 mesi;
- n. giorni di funzionamento per settimana: 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì;
- funzionamento: mese di luglio;
- orario: 7.30-15.30 con possibilità di prolungamento fino alle ore 18.00;
- servizio e personale richiesti: educativo
- materiale didattico e di consumo;

Per l'anno educativo 2023-2024 gestione completa del nido "L'Albero Magico"

- accoglierà 17 bambini;
- utenza: 12-36 mesi;
- n. giorni di funzionamento per settimana: 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì;
- funzionamento: indicativamente dal primo lunedì di settembre all'ultimo venerdì di giugno;
- orario: 7.30-15.30;
- servizi e personale richiesti: educativo e ausiliario;
- materiale didattico, di consumo, igienico-sanitario, di pulizia e sanificazione;
- dotazione di p.c. con connessione Internet;

4.2 SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI ESTIVI 3-14 ANNI

I servizi dovranno essere organizzati e gestiti in conformità alla L.R. n. 14/2008 e secondo le delibere di Giunta regionali n 247/2018 e n. 469/2019.

Dovranno essere articolati sulla base dei seguenti criteri di massima:

- a) garantire un luogo di accoglienza e relazione per i bambini/ragazzi e le loro famiglie;
- a) stimolare esperienze di gioco e socializzazione adeguate all'età, al periodo estivo e ai diversi bisogni;

- b) avviare il bambino/ragazzo a discipline sportive di squadra;
- c) favorire la relazione con il bambino/ragazzo;
- d) stimolare la costruzione dei legami affettivi fra pari e con gli adulti;
- e) offrire progettualità anche in sinergia con le diverse realtà socio-educative sanitarie e culturali del territorio;
- f) garantire continuità e costanza del personale di riferimento nel corso dell'esperienza e rapporti educatori/bambini almeno conformi a quanto previsto dalle normative regionali;
- g) garantire uno spazio per lo svolgimento dei compiti estivi
- h) garantire interventi specifici di inclusione e valorizzazione delle differenze nonché di prevenzione del rischio e di promozione del benessere;
- i) partecipare agli incontri di programmazione e verifica con la pedagoga del comune ed eventuali altri soggetti coinvolti (AUSL, Servizi sociali).

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere a un "pacchetto" di ore per il personale educativo al di fuori dell'orario di lavoro con i bambini/ragazzi, per le attività di gruppi di lavoro, la preparazione del materiale, incontri con i genitori, formazione ecc., indicativamente 1 ora settimanale per educatore.

I parametri organizzativi e gestionali di massima sono i seguenti:

Centro Estivo 6-14 anni presso una scuola primaria o secondaria di primo grado statale del capoluogo

- accoglierà indicativamente 50 bambini/ragazzi durante tre settimane di giugno, 50 il mese di luglio con completamento della settimana finale (primi di agosto) e 25 per tre settimane da distribuirsi nei mesi di agosto e settembre; i dati quantitativi si riferiscono a posti a tempo pieno, pur in considerazione che l'Amministrazione prevede posti anche part-time.
- utenza 6-14 anni
- n. giorni di funzionamento per settimana: 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì
- funzionamento indicativamente 3 settimane a giugno, mese di luglio e 3 settimane da distribuirsi nei mesi di agosto e settembre;
- orario 8.30-16.30 (con accoglienza alle 7.45);
- servizi richiesti: un minimo di due uscite settimanali in piscina a luglio e una ad agosto. Il trasporto è a carico dell'Amministrazione.

Nel periodo estivo il gestore dovrà altresì organizzare un numero congruo di uscite sul territorio. Il trasporto è a carico dell'Amministrazione.

- personale richiesti: educativo e ausiliario;
- materiale didattico, di consumo, igienico-sanitario e di pulizia;

Centro Estivo 3-6 anni presso una scuola dell'infanzia statale del capoluogo

- Accoglierà indicativamente 70 bambini nel mese di luglio e 25 per una settimana da individuare nel mese di agosto o settembre;
- utenza 3-6 anni
- n. giorni di funzionamento per settimana: 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì
- funzionamento: mese di luglio con completamento della settimana finale (primi di agosto) e una settimana da individuarsi nel mese di agosto o settembre;
- orario 7.45-16.00;
- servizi e personale richiesti: educativo e ausiliario;
- materiale didattico, di consumo, igienico-sanitario e di pulizia;

Servizio socio educativo assistenziale rivolto a minori da 3 a 14 anni con disabilità presso i centri estivi

Richiamati i principi normativi e tecnicoteorici espressi al paragrafo 5.4, il servizio si articola nella previsione di 120 ore settimanali di interventi socio educativi assistenziali presso i centri estivi.

4.3 SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI POMERIDIANI INVERNALI

I servizi dovranno essere organizzati e gestiti in conformità alla L.r. n. 14/2008.

I servizi dovranno essere articolati sulla base dei seguenti criteri di massima:

- a) garantire un luogo di accoglienza;
- a) favorire e aiutare i bambini/ragazzi a compiere con minore difficoltà il proprio percorso di istruzione anche attraverso mirate metodologie di apprendimento;
- b) stimolare esperienze di gioco e socializzazione;
- c) offrire progettualità anche in sinergia con le diverse realtà socio-educative sanitarie, culturali e sportive del territorio;
- d) stimolare la costruzione dei legami affettivi fra pari e con gli adulti;
- e) curare le relazioni con i genitori sia nella quotidianità che nei momenti programmati;
- f) garantire una continuità educativo-didattica con le scuole di provenienza dei bambini/ragazzi;

- g) garantire il rapporto numerico educatore/bambino almeno conforme a quanto previsto dalle normative regionali vigenti;
- h) garantire continuità e costanza del personale di riferimento nel corso dell'anno scolastico;
- i) garantire interventi specifici di inclusione e valorizzazione delle differenze nonché di prevenzione del rischio e di promozione del benessere;
- j) partecipare agli incontri di programmazione e verifica con gli insegnanti, il personale AUSL, ASP e la Pedagogista comunale.

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere a un "pacchetto" di ore settimanali, per il personale educativo e al di fuori dell'orario di lavoro con i bambini/ragazzi, per le attività di aggiornamento, i gruppi di lavoro, la preparazione del materiale, l'autoaggiornamento, incontri con i genitori, etc. per un totale di almeno 1 ora settimanali per ogni educatore.

I parametri organizzativi e gestionali di massima sono i seguenti:

Servizio ludico ricreativo e di sostegno scolastico per minori da 6 a 14 anni

- accoglierà indicativamente 32 bambini da 6 a 11 anni, 30 ragazzi da 11 a 14 anni;
- utenza 6-14 anni;
- n. giorni di funzionamento per settimana: 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì;
- funzionamento indicativamente dalla 2^a sett. di ottobre a chiusura delle scuole secondo il calendario scolastico;
- orario 14.30-17.30;
- servizi e personale richiesti: educativo e ausiliario;
- materiale didattico, igienico-sanitario, di pulizia e sanificazione.

Prolungamento qualificato dell'attività educativa presso scuole dell'infanzia statali del capoluogo.

Il servizio sarà attivato solo al raggiungimento minimo di 15 iscrizioni; salvo diverse valutazioni dell'Amministrazione

- si svolgeranno attività laboratoriali, manuali e ludiche;
- accoglierà fino ad un massimo di 25 bambini presumibilmente raggruppati in un plesso.
- utenza 3-5 anni;
- n. giorni di funzionamento: 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì feriali e scolastici;
- funzionamento indicativamente dall'avvio al termine dell'anno scolastico (indicativamente dalla 4^a sett. di settembre al 30 giugno);

- orario 15.45-18.00
- servizi e personale richiesti: educativo e ausiliario;

4.4 SERVIZIO EDUCATIVO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' ALL'INTERNO DEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLE

Il servizio di inclusione scolastica oggetto dell'appalto si svolgerà dal lunedì al sabato in tutti gli ordini di scuola, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, e dovrà essere organizzato e gestito in conformità dell'accordo di programma provinciale per il coordinamento e l'inclusione dei servizi di cui alla L 104/92, L. 107/2015, d.lgs 66/2017 e LR 19/2016.

Il servizio dovrà essere articolato sulla base dei seguenti criteri di massima:

- a) favorire l'accoglienza e la relazione con il bambino/ragazzo per facilitare l'inclusione, la socializzazione, l'autonomia e la comunicazione;
- a) attenzione ai bisogni individuali nel rispetto dei tempi del bambino/ragazzo e delle sue esigenze;
- b) programmare, realizzare e verificare, in collaborazione con gli insegnanti/educatori di riferimento, i percorsi individualizzati;
- c) stimolare la costruzione dei legami affettivi fra pari e con gli adulti;
- d) garantire continuità e costanza del personale di riferimento nel corso dell'anno educativo e nel periodo estivo;
- e) partecipare agli incontri di programmazione e verifica con gli insegnanti, il personale AUSL, ASP e la pedagoga del comune.
- f) Operare in rete con i servizi a favore dei progetti di vita individualizzati degli bambini-alunni-studenti con disabilità;

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere a un "pacchetto" di ore annuali per il personale socio-educativo, e al di fuori dell'orario di lavoro con i bambini/ragazzi, per le attività di aggiornamento, programmazione e preparazione del materiale, documentazione e verifica degli interventi ecc. nella misura del 3% del totale del monte ore frontale previsto annualmente da calcolarsi sulla base di 650 ore settimanali.

I parametri organizzativi e gestionali di massima sono i seguenti:

- per la durata dell'anno scolastico/educativo assicurare almeno 650 ore settimanali di attività con minori residenti a Fidenza frequentanti i diversi ordini di scuole e servizi educativi/ricreativi.

L'operatore Socio Educativo Assistenziale (d'ora in poi OSEA) supporta l'azione dell'insegnante curricolare e dell'insegnante di sostegno assicurando l'assistenza "specialistica" - agli alunni con disabilità - nel promuovere l'autonomia personale e la comunicazione, favorendo la partecipazione dell'alunno alle attività previste nel PEI, ai progetti volti a migliorare l'integrazione nel sistema scolastico, la continuità delle azioni educative e assistenziali, come definiti dalla legge 104/92, dall'accordo di programma provinciale attuativo della stessa legge, dal d.lgs. n. 66/2017 e secondo le competenze in esso individuate, al fine di realizzare l'inclusione scolastica e la socializzazione dell'alunno con disabilità, rispetto a tutte le attività scolastiche, formative e ricreative previste dal Piano dell'offerta Formativa della Scuola.

L'azione si sostanzia attraverso *interventi di inclusione scolastica individualizzata da intendersi attuati all'interno e in raccordo con il contesto classe; tali interventi* devono essere effettuati da OSEA che collaborando con il corpo docente, sostengano l'alunno con disabilità all'interno del contesto classe nella sfera della comunicazione personale e dell'autonomia. Il primo giorno di assenza dell'utente assegnato, l'educatore è a disposizione della scuola secondo la pianificazione oraria definita; dal secondo giorno di assenza dell'utente, viene sospesa l'erogazione del servizio, pertanto l'educatore è a disposizione dell'Appaltatore.

In generale gli interventi di inclusione scolastica devono prevedere, attività di osservazione e di collaborazione con gli specialisti della Neuropsichiatria Infantile per la definizione del PEI e la relativa predisposizione delle documentazioni individuali finalizzate al corretto passaggio delle informazioni (es. Scheda Utente).

Il servizio prevede altresì gli interventi socio-educativo-assistenziali rivolti a minori con disabilità per la frequenza al nido e per la frequenza nei servizi extrascolastici estivi 3-14 come specificato ai paragrafi 4.1 e 4.2.

4.5 ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AD ALUNNI IN ARRIVO ANTICIPATO E/O IN USCITA POSTICIPATA DALLA SCUOLA PRIMARIA PER RAGIONI CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO LE 3 SCUOLE PRIMARIE DEL CAPOLUOGO

Il servizio dovrà essere prestato secondo i seguenti criteri di massima:

- a) garantire accoglienza e sorveglianza agli alunni anzidetti;

- a) assicurare, nei limiti del possibile, continuità e costanza del personale di riferimento nel corso dell'anno scolastico;

I parametri organizzativi e gestionali di massima sono i seguenti:

- accoglierà circa 200 bambini complessivamente in 3 plessi di scuola primaria;
- utenza 6-11 anni (scuola primaria)
- n. giorni di funzionamento per settimana: 6 giorni settimanali dal lunedì al sabato
- funzionamento come da calendario scolastico
- orario 7.30' – 8. 00' e 16. 00' – 16. 30' da lun. a ven.
- 7. 30' – 8. 00' e 12. 00' – 12. 30' sabato
- personale richiesto: personale ausiliario

Le suddette composizioni per fasce di età riguardano un assetto indicativo per il massimo della capienza di ciascun servizio.

4.6 COORDINAMENTO DEI SERVIZI APPALTATI

L'amministrazione appaltante nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto per gli aspetti relativi alla verifica gestionale di quanto prescritto nel capitolato e per il controllo e lo sviluppo delle attività.

Al fine di coordinare l'attività del proprio personale, l'aggiudicatario è tenuto ad assegnare funzioni di coordinamento attraverso personale che sia reperibile, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7. La figura di coordinamento è chiamata ad assumere decisioni immediate e risolutive nei casi di ordinaria organizzazione del servizio assicurando il buon funzionamento e il corretto comportamento degli operatori oltre a rapportarsi con la pedagoga del Comune; mentre gli eventi che comportano variazioni importanti e sostanziali all'ordinaria organizzazione vanno sempre condivisi con il Direttore dell'esecuzione.

La figura di coordinamento può dare agli Istituti Scolastici comunicazioni inerenti l'ordinario svolgimento del servizio, mentre resta ferma la competenza del Comune di Fidenza in materia di rapporti istituzionali con gli Istituti Scolastici e per quanto riguarda le comunicazioni ufficiali di indirizzo programmazione e controllo.

Stante la complessità dei servizi oggetto dell'appalto la ditta appaltatrice dovrà assicurare la presenza di un coordinatore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e con comprovata esperienza almeno quinquennale nei seguenti ambiti: prima infanzia, inclusione

scolastica, servizi extrascolastici per bambini e adolescenti. Il coordinatore dell'impresa appaltatrice avrà i seguenti compiti:

- di supervisione delle attività e dei servizi, assicurandone il buon funzionamento, la sostituzione del proprio personale oltre al corretto comportamento degli operatori;
- di affrontare e risolvere questioni gestionali relative al proprio personale e alle relazioni tra questo e il personale del Comune o scolastico;
- di rapportarsi con la pedagoga del Comune, con l'Azienda USL ed eventualmente con le altre agenzie educative del territorio e gli organismi di partecipazione degli utenti;
- di partecipare alle riunioni del Coordinamento Pedagogico Territoriale e al Coordinamento Pedagogico Distrettuale (limitatamente per i servizi educativi 0- 6 anni)
- inviare mensilmente all'Amministrazione rendicontazione in formato digitale di tutte le prestazioni effettuate a misura, oggetto dell'appalto;
- inviare all'Amministrazione annualmente e al bisogno relazione di andamento dei servizi. L'impresa appaltatrice dovrà provvedere per l'attività di coordinamento dei servizi in appalto ad un pacchetto di almeno 15 ore settimanali nel periodo da calendario scolastico e almeno 10 ore settimanali nel periodo estivo.

Art. 5 - SERVIZI GENERALI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE

In relazione alle esigenze e alla tipologia di ciascun servizio all'impresa risultata aggiudicataria è richiesto altresì di svolgere i servizi generali di ausiliario alle figure educative, di pulizia, sanificazione, custodia locali e lavanderia come di seguito descritto. I servizi generali devono essere garantiti nel rispetto delle indicazioni dei competenti servizi AUSL.

In particolare i servizi generali da garantire sono articolati:

- in servizi a connotazione ausiliaria alle figure educative
- in servizi di pulizia, custodia e sanificazione degli spazi in relazione alle prestazioni richieste.

Il servizio si articola in:

- Assistenza minori in collaborazione con il personale educativo
- Pulizia e sanificazione del plesso laddove richiesto
- Custodia dei locali laddove richiesto
- Guardaroba e lavanderia laddove richiesti

L'attività di ausiliario presso i servizi educativi 0-3 anni deve essere attuata in collaborazione con il personale educativo e deve prevedere il rispetto del rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini con particolare riferimento a quanto definito dalla normativa vigente (non inferiore a un addetto per 21 bambini come da direttiva di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 1564/2017) e si suddivide in:

Attività a carattere ordinario

- a) ausilio al personale educativo durante i momenti di routine;
- a) ausilio e distribuzione durante il momento del pasto (spuntino del mattino, pasto, merenda pomeridiana), e comprende l'apparecchiatura e la sparecchiatura, l'aiuto e il sostegno ai bambini durante il consumo dei pasti, stimolando in ogni caso l'autonomia degli stessi;
- b) sostegno agli educatori per tutte le azioni di cura dei bambini, supporto nell'igiene personale, nell'alzata dopo ogni momento di riposo;
- c) vigilanza temporanea dei bambini, di norma per brevi frazioni di tempo, nei casi in cui l'educatore sia impegnato con genitori nei momenti dell'entrata o dell'uscita o nel cambio di un bambino o durante il riposo e, comunque, qualora si delineino contingenti e improrogabili necessità;
- d) predisposizione e riordino dei lettini nella stanza da riposo;
- e) attività di guardaroba e lavanderia, pulizia, sanificazione, custodia dei locali e dell'area esterna di pertinenza al servizio secondo un piano di lavoro dettagliato così come richiesto nell'offerta tecnica Nel caso della sezione mista presso il nido d'infanzia l'Aquilone l'aggiudicatario dovrà provvedere ad armonizzare tale piano di lavoro con le attività previste nel piano di lavoro del personale comunale.

Attività a carattere periodico e straordinario

- a) ausilio alla fase dell'inserimento dei bambini nei primi mesi dell'anno educativo e in ogni altra situazione di particolare bisogno;
- a) partecipazione agli incontri di programmazione/organizzazione del servizio, tra il personale del nido con il pedagogo comunale e/o dell'appaltatore, nonché a particolari iniziative di gestione sociale e con le famiglie (es. assemblea generale di avvio dell'anno educativo, feste o manifestazioni), programmate;
- b) pulizia dell'area cortilizia curando in particolare la pulizia dei giochi ivi presenti, la raccolta delle foglie e di piccoli rami al fine di garantire la sicurezza dei bambini. Periodicamente dovranno essere effettuati la pulizia, sanificazione e disinfezione dei

giochi e arredi interni ed esterni, la deragnatura, nonché la pulizia dei vetri, delle finestre, zocolature mediante spolveratura. Nel caso della sezione mista presso il nido d'infanzia l'Aquilone l'aggiudicatario dovrà provvedere ad armonizzare tale piano di lavoro con le attività previste nel piano di lavoro del personale comunale

L'attività di pulizia, sanificazione e custodia dei locali dovranno essere svolte da personale qualificato con un monte ore adeguato allo svolgimento delle attività che si suddividono in:

Attività a carattere ordinario:

Il servizio giornaliero di pulizia riguarda il riordino, la pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali dove viene svolto il servizio, delle suppellettili, delle attrezzature, dei giochi e tutto quanto concerne il servizio di refezione. Dovrà essere garantito la rimozione rifiuti e la loro sistemazione negli appositi contenitori esterni, nel rispetto della raccolta differenziata; i servizi igienici, in particolare, dovranno essere mantenuti puliti durante tutta la giornata scolastica. I pavimenti dovranno essere lavati con apposita attrezzatura dopo il pranzo, al termine della giornata ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Attività a carattere periodico e straordinario:

Pulizia dell'area cortilizia curando in particolare la pulizia dei giochi ivi presenti, la raccolta delle foglie e di piccoli rami al fine di garantire la sicurezza dei bambini. Periodicamente dovranno essere effettuati la pulizia, sanificazione e disinfezione dei giochi e arredi interni ed esterni, la deragnatura, nonché la pulizia dei vetri, delle finestre, zocolature mediante spolveratura.

L'impresa, attraverso il personale impiegato, dovrà utilizzare locali, impianti, attrezzature e arredi con la massima diligenza e nel rispetto della tutela dei minori, mantenendo gli stessi in buono stato e segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali danni alle strutture o guasti agli impianti a qualsiasi causa imputabili di cui sia venuta a conoscenza.

Il materiale di pulizia dovrà essere adeguato a quello richiesto dalle normative igienico sanitarie per la pulizia dei servizi oggetto dell'appalto e dovrà essere non tossico o nocivo ed ecologico. Tali prodotti ed attrezzature devono essere rispettosi dell'ambiente e biodegradabili. L'Appaltatore si impegna al rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare nell'espletamento del servizio di pulizia previsti dal Decreto del 29/01/2021 con cui il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ha adottato i "criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile; criteri ambientali

minimi per le forniture di: - detersivi per le pulizie ordinarie delle superfici; - detersivi per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici; - detersivi e prodotti in carta tessuto per l'igiene personale ". L'aggiudicatario dovrà utilizzare detersivi per le pulizie ordinarie a marchio Ecolabel e per le pulizie straordinarie prodotti in possesso di etichette ambientali UNI EN ISO 14024 e fornire le relative schede tecniche .

Le attività devono inoltre essere eseguite minimizzando gli impatti sull'ambiente ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 50/2016. In particolare, nell'esecuzione delle attività devono essere ridotti al minimo necessario: i consumi idrici, i consumi energetici, il consumo di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l'utilizzo di sostanze dannose per l'ecosistema e per la salute umana.

In caso di emergenze sanitarie il gestore ad attuare le indicazioni previste dai protocolli delle aziende sanitarie competenti il gestore dovrà mettere a disposizione prodotti per la sanificazione, le attrezzature sanitarie e dpi necessari. I relativi costi sono già stati previsti nelle relative tariffe del listino prezzi di cui all'art. 3.

Art. 6 - EVENTUALI SERVIZI OPZIONALI

L'Ente si riserva la facoltà di affidare i seguenti servizi opzionali ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

6.1 SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI rivolti ai bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi:

a) gestione completa del Piccolo gruppo educativo "L'Albero Magico" dall'a. e. 2024/2025

- accoglierà 8 bambini;
- utenza: 12-36 mesi;
- n. giorni di funzionamento per settimana: 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì;
- funzionamento indicativamente dal primo lunedì di settembre all'ultimo venerdì di giugno;
- orario: 7.30-15.30;
- servizi e personale richiesti: educativo e ausiliario;
- materiale didattico, di consumo, igienico-sanitario e di pulizia;
- dotazione di p.c. con connessione Internet;

b) alternativamente alla gestione del piccolo gruppo educativo, gestione del nido d'infanzia “L'albero magico” (via XX Aprile, 23- Fidenza) dall'a. e. 2024/2025

- accoglierà 17 bambini;
- utenza: 12-36 mesi;
- n. giorni di funzionamento per settimana: 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì;
- funzionamento indicativamente dal primo lunedì di settembre all'ultimo venerdì di giugno;
- orario: 7.30-15.30;
- servizi e personale richiesti: educativo e ausiliario;
- materiale didattico, di consumo, igienico-sanitario e di pulizia;
- dotazione di p.c. con connessione Internet;

c) potenziamento prolungamento giornaliero dell'attività educativa c/o nido d'infanzia comunale “L'aquilone” rivolto a sette bambini attivabile su richiesta dell'Amministrazione;

- utenza: 3-36 mesi;
- n. giorni di funzionamento per settimana: 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì;
- funzionamento: indicativamente da settembre alla fine del servizio a gestione diretta comunale (max primo venerdì di luglio);
- orario: 15.30-18.00

d) potenziamento prolungamento dell'attività educativa c/o nido d'infanzia comunale “L'aquilone” nel mese di luglio rivolto a sette bambini

- rivolto a 7 bambini dai 12 ai 36 mesi
- con orario 7.30 – 15.30;

e) gestione di una sezione di nido d'infanzia presso il Polo per l'infanzia dall'a. e. 2024/2025

- accoglierà complessivamente 21 bambini di nido;
- utenza: sezione mista da 9-36 mesi;
- n. giorni di funzionamento per settimana: 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì;
- funzionamento dal primo lunedì di settembre all'ultimo venerdì di giugno;
- orario: 7.30-15.30;
- servizi e personale richiesti: educativo e ausiliario;
- materiale didattico, di consumo, igienico-sanitario e di pulizia;

f) gestione di una sezione di scuola dell'infanzia presso il Polo per l'infanzia dall'a. e. 2024/2025

- accoglierà 26 bambini di scuola dell'infanzia;
- sezione di scuola dell'infanzia 3-6 anni
- n. giorni di funzionamento per settimana: 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì;
- funzionamento dal primo lunedì di settembre all'ultimo venerdì di giugno;
- orario: 7.30-15.30;
- servizi e personale richiesti: insegnante e ausiliario;
- materiale didattico, di consumo, igienico-sanitario e di pulizia;
- In riferimento all'avvio del servizio presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

g) prolungamento giornaliero dell'attività educativa presso Polo per l'infanzia dall'a. e. 2024/2025

- accoglierà 23 bambini
- Utenza: 0-6 anni
- n. giorni di funzionamento per settimana: 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì;
funzionamento: dal 1° settembre alla fine del servizio a gestione diretta comunale (max primo venerdì di luglio);
- orario: 15.30-18.00
- servizio e personale richiesti: educativo e ausiliario
- materiale didattico, di consumo igienico sanitario;

h) estensione di uno massimo due moduli settimanali di nido d'infanzia rivolto fino ad un massimo di 21 bambini dai 12 ai 36 mesi nel mese di agosto;

- estensione di uno e sino ad un massimo di due moduli settimanali di nido d'infanzia nel mese di agosto;
- utenza: 12-36 mesi;
- n. giorni di funzionamento per settimana: 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì;
- funzionamento: una settimana di agosto in base alle richieste delle famiglie utenti rilevate dall'Amministrazione (max primo venerdì di luglio);
- orario: 7.30-15.30

i) potenziamento del servizio socio educativo assistenziale rivolto a minori da 0 a 3 anni con disabilità presso i nidi d'infanzia fino a 20 ore settimanali

6.2 SERVIZIO RICREATIVO 2-6 ANNI

Gestione completa del servizio ricreativo distrettuale “Giochincontro” presso struttura “Albero magico” e altra sede del Distretto di Fidenza

Il servizio che si prefigge il duplice scopo di garantire il diritto all’educazione e il potenziamento delle attività svolte in contesto ambulatoriale all’interno di uno spazio ludico in cui ampliare l’attività osservativa. Accoglierà massimo 6 bambini per pomeriggio, in stretto raccordo con Ausl:

- utenza: dai due a sei anni bambini con disabilità o in corso di certificazione;
- n. giorni di funzionamento per settimana: da 4 a 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì complessivamente nelle due sedi;
- funzionamento da metà ottobre a giugno;
- orario: 16.00-18.00
- servizi e personale richiesti: educativo e ausiliario. Le ore di pulizia sono da intendersi fino ad un massimo di 5 ore settimanali;
- materiale didattico, di consumo, igienico-sanitario e di pulizia;

L’impresa appaltatrice dovrà provvedere a un “pacchetto” di ore annue, per il personale educativo e al di fuori dell’orario di lavoro con i bambini, per le attività di equipe/aggiornamento per un totale di almeno 10 ore annue.

6.3 SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI ESTIVI PER MINORI DA 3 A 14 ANNI (CENTRI ESTIVI):

a) Estensione di uno e sino ad un massimo di due moduli settimanali di centro estivo 3-6 anni nel mese di agosto o settembre

- accoglierà fino ad un massimo di 50 bambini;
- utenza 3-6 anni
- n. giorni di funzionamento per settimana: 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì
- funzionamento: mese di agosto o settembre;
- orario 7.45-16.00
- servizi e personale richiesti: educativo e ausiliario;
- materiale didattico, di consumo, igienico-sanitario e di pulizia;

b) Potenziamento di un modulo settimanale in agosto centro estivo 3-6 anni fino ad un massimo di 25 bambini;

- accoglierà fino ad un massimo di 25 bambini;
- utenza 3-6 anni
- n. giorni di funzionamento per settimana: 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì
- funzionamento: mese di agosto;
- orario 7.45-16.00
- servizi e personale richiesti: educativo e ausiliario;
- materiale didattico, di consumo, igienico-sanitario e di pulizia;

c) Estensione di un modulo settimanale di centro estivo 6-14 anni nel mese di agosto

- accoglierà fino ad un massimo di 50 bambini;
- utenza 6-14 anni
- n. giorni di funzionamento per settimana: 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì
- funzionamento una settimana nel mese di agosto;
- orario 8.30-16.30 (con accoglienza alle 7. 45);
- servizi e personale richiesti: educativo e ausiliario;
- materiale didattico, di consumo, igienico-sanitario e di pulizia

d) Potenziamento di fino a tre moduli settimanali in agosto/settembre centro estivo 6-14 anni fino ad un massimo di 25 minori;

- accoglierà fino ad un massimo di 25 minori;
- utenza 6-14 anni
- n. giorni di funzionamento per settimana: 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì
- funzionamento fino a tre settimane nel mese di agosto/settembre;
- orario 8.30-16.30 (con accoglienza alle 7. 45);
- servizi e personale richiesti: educativo e ausiliario;
- materiale didattico, di consumo, igienico-sanitario e di pulizia

e) potenziamento recettività centro estivo 6-14 anni nei mesi di giugno e luglio fino ad un massimo di 25 minori;

- utenza 6-14 anni

- n. giorni di funzionamento per settimana: 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì
- funzionamento indicativamente 3 settimane a giugno, mese di luglio e 3 settimane da distribuirsi nei mesi di agosto e settembre;
- orario 8.30-16.30 (con accoglienza alle 7.45);
- servizi richiesti: un minimo di due uscite settimanali in piscina a luglio e una ad agosto. Il trasporto è a carico dell'Amministrazione.
- e personale richiesti: educativo e ausiliario;
- materiale didattico, di consumo, igienico-sanitario e di pulizia;

f) potenziamento del servizio socio educativo assistenziale presso i centri estivi per minori 3 a 14 anni con disabilità presso i centri estivi fino ad un massimo di di 200 ore settimanali;

6.4 SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI POMERIDIANI

a) spazio educativo in continuità con il tempo scolastico presso le scuole primarie

- accoglierà 20 alunni di scuola primaria
- utenza 6-10 anni;
- n. giorni di funzionamento per settimana 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì;
- funzionamento indicativamente dalla 2^a sett. di settembre a chiusura delle scuole
- orario 12.30-16,00
- servizi e personale richiesti: educativo
- materiale didattico, igienico-sanitario e di pulizia.

b) Centro di aggregazione e di sostegno allo studio per minori dai 14 ai 17 anni

- accoglierà 15 ragazzi dai 14 ai 17 anni
- utenza 14-17 anni;
- n. giorni di funzionamento per settimana 3 giorni settimanali dal lunedì al venerdì;
- funzionamento indicativamente dalla 2^a sett. di ottobre a chiusura delle scuole
- orario 14.30-17.30
- eventi aggregativi estivi nella fascia pomeridiana e serale
- servizi e personale richiesti: educativo e ausiliario
- materiale didattico, igienico-sanitario e di pulizia.

6.5 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' presso scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, anche con sede fuori Comune per alunni certificati residenti a Fidenza.

potenziamento del servizio di inclusione scolastica fino ad un massimo di 180 ore annuali

CAPO II - RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 7 - REQUISITI RICHIESTI PER IL PERSONALE

1) Personale educativo

1a) Il personale educativo richiesto impegnato nei servizi 0-3 anni deve essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nelle disposizioni emanate dalla regione Emilia Romagna in attuazione della L.R. 19/2016 e s.m.i. e dalla Direttiva regionale n. 1564 del 16 ottobre 2017 necessario per lo svolgimento del servizio educativo della prima infanzia e successive modifiche che interverranno nella durata del contratto. I titoli di studio indicati dalla normativa dovranno essere posseduti anche dal personale educatore reclutato in sostituzione del personale titolare. Il personale educatore titolare impiegato deve inoltre:

- essere in possesso di un'esperienza lavorativa in qualità di educatore del nido d'infanzia o equivalenti almeno biennale;
- avere partecipato negli ultimi due anni ad attività di formazione per almeno n. 20 ore annuali.

1b) Personale insegnante nella scuola dell'infanzia

- laurea in Scienze della formazione primaria, sia di vecchio ordinamento sia di nuovo ordinamento ;
- Diploma di Istituto Magistrale o di Scuola magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 (Decreto Ministeriale 10 marzo 1997).

1c) Operatori socio educativi assistenziali

In base alla normativa vigente (L. 104/1992 e accordo di programma provinciale), il personale qualificato impiegabile nel servizio di inclusione scolastica ed extrascolastica è l'"Operatore Socio Educativo Assistenziale" (O.S.E.A) per il quale l'Amministrazione ha fino ad ora richiesto almeno il possesso del seguente requisito:

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado, preferibilmente ad indirizzo socio pedagogico ed esperienza documentata di almeno tre anni nel settore dei servizi socio-educativo-assistenziali rivolti ai minori con disabilità, ed inquadrabile contrattualmente nel livello "D1".

All'interno dei servizi di inclusione si è assistito ad una sempre maggiore presenza nel personale impiegato di operatori in possesso di almeno uno dei seguenti superiori titoli e requisiti:

b) Requisiti previsti dalla L. 205/2017 (art. 1 commi 594-601);

c) Laurea triennale, specialistica o magistrale ad indirizzo , in Scienze dell'Educazione e/o titoli equipollenti;

d) Qualifica di educatore professionale.

In continuità con l'appalto attualmente in corso di questa Amministrazione, i cui servizi di inclusione già vengono prestati da operatori in possesso di almeno uno dei predetti requisiti di cui alle lett. b), c) e d) nella complessiva percentuale del 70% del totale delle ore del servizio di inclusione da assegnare - percentuale che risulta già idonea a garantire la qualità del servizio erogato insieme alla sua tenuta in termini di risorse umane impiegabili, il servizio di inclusione di cui al presente appalto dovrà essere svolto da personale in possesso dei requisiti di cui alle lett. b), c) e d) in misura non inferiore alla predetta percentuale del 70% del totale delle ore di inclusione da assegnare, ferma l'assegnazione delle restanti ore a operatori in possesso almeno del requisito di cui alla lett. a).

In caso di sostituzione temporanea gli operatori in possesso dei requisiti b), c) e d) potranno essere sostituiti anche da operatori in possesso del requisito a) previa autorizzazione dell'Amministrazione

1d) Personale educativo impiegato nei servizi extrascolastici estivi ed invernali

Diploma di scuola secondaria di secondo grado preferibilmente ad indirizzo socio pedagogico ed esperienza documentata di almeno tre anni nel settore dei servizi socio- educativo-assistenziali rivolti ai minori.

Tali operatori dovranno esprimere professionalità e competenza nel programmare e realizzare interventi socio-educativo-assistenziali finalizzati a favorire l'inclusione scolastica e nel gruppo classe del minore, nonché il conseguimento dell'autonomia personale e funzionale e della comunicazione, tramite l'acquisita specifica formazione e il consolidamento della stessa nell'esperienza diretta.

- garantire il servizio così come definito per ogni tipologia di prestazione nel presente Capitolato;
- fornire disponibilità agli adempimenti, per quanto di competenza, previsti nel "PROTOCOLLO D'INTESA PROVINCIALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN CONTESTI SCOLASTICI ED EDUCATIVI".
- esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

L'Impresa appaltatrice dovrà fornire i nominativi degli operatori, i loro curricula e le rispettive qualifiche fin dall'inizio del servizio.

Qualsiasi successiva variazione degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Fidenza.

Il personale educativo, nella percentuale del 60% sul totale dell'organico dei servizi appaltati, dovrà garantire continuità di prestazione per tutta la durata dell'appalto.

2) l'impiego di un **coordinatore responsabile della gestione organizzativa/educativa** dei servizi di cui al presente Capitolato in possesso di un Titolo di laurea in ambito psico-socio-pedagogico e di almeno 5 anni di comprovata esperienza professionale in tutti gli ambiti educativi dei servizi oggetto dell'appalto;

3) Il **personale ausiliario**, anche quello utilizzato per le sostituzioni, deve essere in possesso del titolo di diploma di scuola dell'obbligo e dovrà essere in possesso dell'attestato di alimentarista previsto dalla legge regionale 11/2003. I rapporti numerici ausiliari/bambini-ragazzi devono essere conformi a quanto previsto dalle normative vigenti; in particolare, per il servizio di nido d'infanzia, si farà riferimento alla direttiva regionale approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1564/2017 avente ad oggetto 'Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali.

L'impresa, in considerazione della specifica delicatezza del servizio, garantisce che il personale da essa impiegato nei servizi oggetto dell'appalto, non abbia subito condanne penali o non abbia pendenze in atto. Il soggetto risultato aggiudicatario è responsabile nei confronti del Comune della verifica puntuale per tutto il personale impiegato del possesso dell'attestazione di cui al decreto antipedofilia Art. 25/bis del D.P.R. 313/2002 come introdotto dall'Art. 2, c. 1, del d.lgs. n. 39/2014 e deve garantire l'assenza delle condizioni ostative previste dalla L. n. 38/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo internet".

Art. 8 - OBBLIGHI E GARANZIE DELL'IMPRESA APPALTATRICE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE – INQUADRAMENTO CONTRATTUALE

La Ditta aggiudicataria, pena la decadenza dell'aggiudicazione e la perdita della cauzione provvisoria, dovrà entro 20 giorni dalla data della ricezione della comunicazione di assegnazione dell'appalto, fornire al Comune un dettagliato elenco riguardo:

- nominativi di tutte le persone che impiegherà nei servizi, come titolari delle posizioni lavorative;
- indicazione per ciascuno del loro ruolo, dell'impegno orario, del tipo di rapporto e di inquadramento contrattuale intercorrente tra ciascuna unità di personale presente nell'elenco e la Ditta affidataria, delle qualifiche professionali possedute con la data e il luogo di conseguimento, nonché della posizione contributiva.

Detto elenco dovrà corrispondere, per caratteristiche, a quello indicato in sede di offerta, così come dovranno corrispondere titoli di studio e di formazione, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede dichiarati. Sono fatti salvi soltanto i casi di forza maggiore, che dovranno essere sostituiti con personale in tutto corrispondente a quello dichiarato.

L'elenco deve essere mantenuto aggiornato in caso di sostituzioni, anche temporanee, e dovrà essere riconfermato all'inizio di ciascun anno educativo. A tale fine l'aggiudicatario invierà almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività, elenco scritto degli operatori da avviare al servizio specificando per ciascuno i dati secondo le modalità richiamate ai punti e agli articoli precedenti (nominativi, ruolo, impegno orario, qualifiche professionali, posizione contributiva).

Il personale della Ditta dovrà portare ben visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della Ditta di appartenenza come previsto dall'Art. 26 del d.lgs. n. 81/2008.

Il personale addetto ai servizi generali della Ditta dovrà inoltre essere dotato di indumenti da lavoro uniformi ed in buono stato d'uso, nonché di cuffie, guanti, prodotti per la pulizia, prodotti

per la sanificazione e quant'altro possa risultare opportuno o reso obbligatorio da disposizioni normative o regolamentari, nonché di DPI in generale come da Documento di Valutazione dei Rischi dell'appaltatore, il tutto fornito dalla Ditta.

Ogni variazione che dovesse intervenire in corso d'anno rispetto alle comunicazioni di inizio anno educativo di cui al presente articolo deve essere comunicata al Comune. Ogni eventuale variazione dell'elenco di riferimento del personale, od assenza prolungata (superiore al mese), deve essere tempestivamente comunicata e motivata al Comune.

Il Comune si riserva il diritto di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento del servizio stesso, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato, oppure non consono all'ambiente di lavoro e/o al contesto educativo; in tal caso l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune.

La Ditta aggiudicataria si impegna in ogni caso a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente. Al soggetto risultato aggiudicatario è richiesto di provvedere alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo tempestivamente con personale, ove non diversamente previsto nel presente capitolato, di pari titolo e profilo professionale.

Il soggetto risultato aggiudicatario si obbliga ad inquadrare e a retribuire il personale in categorie e misure non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria come integrato, per le tipologie ivi previsti, dall'Accordo territoriale per gli educatori dipendenti dalle cooperative sociali della Provincia di Parma dell'08/03/2023.

In riferimento al suddetto accordo si specifica in particolare che:

Il personale educativo impiegato nei servizi educativi alla prima infanzia ai sensi della DGR 1564/2017 in attuazione della Legge 19/2016 dovrà essere inquadrato convenzionalmente nel livello economico "D2" con decorrenza dal 1/09/2023.

Docenti nella scuola dell'infanzia dovranno essere inquadrati convenzionalmente nel livello economico "D2" con decorrenza dal 1/09/2023.

Gli operatori socio educativi assistenziali impiegati nel servizio di inclusione scolastica in possesso dei requisiti di cui alle lett. b), c) d) di cui al punto 1c) dell'art. 7 - compresi gli operatori in possesso dei detti requisiti impiegati in applicazione della clausola di salvaguardia - **dovranno essere inquadrati convenzionalmente nel livello economico "D2" con decorrenza dal 1/09/2023.**

- per il personale adetto alle pulizie e il personale ausiliario impiegato nei servizi generali dovrà essere applicato l'inquadramento nella area/categoria **B contemplata dal vigente CCNL a seconda del profilo professionale richiesto dal servizio;**
- per il coordinatore dovrà essere applicato l'inquadramento nella categoria E del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore della cooperazione sociale ;

L'aggiudicatario è tenuto all'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal d.lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante la vigenza contrattuale. Il Comune è quindi esplicitamente esonerato rispetto ad eventuali inadempimenti della Ditta in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. La Ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

Quanto all'attività frontale degli educatori e insegnanti impiegati a tempo pieno nei servizi di nido, l'aggiudicatario si obbliga a garantire che la stessa sarà di 35 ore settimanali. Quanto previsto ai commi precedenti dovrà essere dimostrato mediante deposito del contratto individuale di lavoro.

Conformemente a quanto disposto all'art. 7 l'aggiudicatario si obbliga a garantire che le ore del servizio di inclusione saranno assegnate a personale in possesso dei requisiti di cui alle lett. b), c) e d) di cui al punto 1c) del predetto articolo in misura non inferiore alla predetta percentuale del 70% del totale delle ore assegnate.

Il personale dell'impresa è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, dovrà essere formato ed informato dei

propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.

A tutela dell'Amministrazione Comunale e degli utenti del servizio la ditta si impegna altresì ad attivare coperture assicurative con congrui massimali relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, al rischio d'infortunio subito dagli operatori, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi, intesi come terzi anche i minori tra di loro.

La riprova dell'adempimento dell'onere sopra riportato, avverrà mediante esibizione di copia autentica della polizza assicurativa.

La ditta s'impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possa derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa,

La ditta aggiudicataria s'impegna a permettere al personale comunale incaricato:

- la visione di ogni documento amministrativo o contabile inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e i soci impiegati nella gestione dei servizi;
- l'effettuazione di controlli, sopralluoghi e verifiche delle attività e degli ambienti anche senza preavviso.

Art. 9 - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DEL PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dei servizi in appalto, al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato, si applicherà la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del d.lgs. 50/2016, dalla contrattazione collettiva vigente e, in generale, in conformità con quanto espresso dall'ANAC in materia.

L'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile all'Impresa appaltatrice nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dalla stessa. In

ogni caso si fa riferimento al progetto di assorbimento del personale in applicazione della clausola, presentato in sede di gara con riferimento al numero dei lavoratori che ne beneficeranno e alla proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

A mero titolo orientativo, si allega al presente documento l'elenco del personale attualmente impiegato (**Allegato n.1**).

Si precisa infine che, nei termini di legge, l'Aggiudicatario sarà altresì tenuto a rispettare quanto previsto nel relativo CCNL per i lavoratori dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, vigente alla data di pubblicazione della presente Gara d'affidamento, che prevede quanto segue:

Art. 37 - Cambi di gestione

Rilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, viene concordato quanto ai seguenti punti:

L'azienda uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque prima dell'evento, darà formale notizia della cessazione della gestione alle OO.SS. Territoriali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale e alle R.S.U./R.S.A

L'azienda subentrante (anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell'evento), darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali e firmatarie del presente contratto collettivo nazionale circa l'inizio della nuova gestione. Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e territoriali e delle disposizioni di legge in materia.

L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto o convenzione o accreditamento, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d), garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere (retribuzione contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianità maturati.

Qualora, per comprovati motivi, alla data della cessazione dell'appalto o convenzione o accreditamento, quanto previsto dal punto b), del presente articolo non abbia trovato applicazione, l'azienda cessante potrà porre in aspettativa senza retribuzione e senza maturazione degli istituti contrattuali le lavoratrici e i lavoratori che operano sull'appalto o convenzione interessati per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi, al fine di consentire l'espletamento delle procedure relative alla assunzione con passaggio diretto.

In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sui dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro, l'azienda fornirà le opportune informazioni alle OO.SS. Territoriali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale.

Le parti si attiveranno per individuare le possibilità di adibire il personale dell'azienda eccedente in altri servizi, anche con orari diversi e in mansioni equivalenti.

Art. 10 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'impresa appaltatrice assicura:

- tutte le attività connesse alla somministrazione del pasto/merende ed alla refezione, laddove previsti (a titolo non esaustivo sezione mista, pge, centri estivi 0-14), esclusi soltanto la produzione pasti e le forniture alimentari.
- l'organizzazione di momenti di incontro con le famiglie in misura non inferiore a 3 all'anno ;
- l'osservanza delle disposizioni anti-infortunistiche e di sicurezza delle procedure di lavoro, in conformità alle prescrizioni della legislazione vigente in materia, (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81).
- la messa in opera di tutto quanto previsto dalla Legge n. 104/1992 in caso di inserimento di bambini in situazione di disabilità.
- le assicurazioni e garanzie volte a sollevare l'ente da qualsivoglia rischio di danno verso utenti operatori e terzi.
- tutto il materiale per l'igiene dei minori (salviette, pannolini ecc.);
- il materiale didattico, di consumo, giocattoli e la loro sostituzione periodica.
- le pulizie/sanificazione secondo quanto disposto all'art. 6;
- il materiale per pulizie (attrezzature e materiale di consumo) e il materiale sanitario (guanti, materiale per il pronto soccorso, ecc.);
- il presidio di pronto soccorso con medicinali e attrezzature necessarie che dovrà periodicamente essere controllato nelle scadenze e nel rifornimento;
- la comunicazione giornaliera delle presenze e l'invio mensile degli elenchi dei bambini frequentanti ed iscritti sia al fine del conteggio delle rette mensili a carico degli utenti, che della verifica della corretta fatturazione (nido tempo normale o prolungato);
- comunicazione dell'assenza dell'alunno nel servizio di integrazione scolastica;

- l'impresa aggiudicatrice si assume la piena responsabilità derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico - sanitario, organizzativo;

L'impresa si impegna, inoltre:

- al rispetto di quanto previsto dalle direttive n. 1564/2017 e 704/2019 relativamente alle procedure di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi 0-3;
- al rispetto di quanto previsto dalla l.r. 14/2008 e dalle direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 26/02/2018, come da ultimo modificata con delibera G.R. n. 469 del 01/04/2019 relativamente alle procedure per la SCIA per l'avvio dei servizi ricreativi;
- garantire la continuità didattica e la stabilità del personale educativo salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati;
- fornire le prestazioni anche in caso di assenza temporanea degli operatori del servizio, sostituendoli con altri di eguale livello professionale facendosi altresì carico delle sostituzioni per ferie, congedi straordinari, e di ogni altra assenza comunque motivata;
- garantire la piena osservanza e applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta, compresi i loro adeguamenti e aggiornamenti, intendendosi con ciò anche regolamenti comunali, accordi di programma e protocolli d'intesa ai quali il comune di Fidenza aderisce o aderirà nel periodo dell'appalto;
- comunicare al responsabile del Servizio Istruzione l'indizione di eventuali scioperi del personale con almeno 5 giorni di anticipo sulla data dello sciopero, al fine di consentire un'adeguata informazione agli utenti;
- garantire all'interno del monte ore la partecipazione dei propri operatori impiegati nella gestione dei servizi, agli incontri di formazione ed aggiornamento annualmente programmati dalla pedagoga comunale;
- nei servizi extrascolastici estivi e invernali e nei servizi di accoglienza e assistenza pre e post scuola è richiesta la presenza di un'unità di personale alla fermata del pulmino che accolga i bambini in arrivo e li conduca all'interno del plesso. Al termine delle attività un'unità di personale dovrà riaccompagnare i bambini alla fermata del pulmino fino alla partenza dello stesso;
- somministrazione, elaborazione e restituzione dei questionari di gradimento dei servizi erogati presso i centri estivi, servizi extrascolastici, servizi 0-3.
- al rispetto di tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato.

Art. 11 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO

Fatto salvo quanto specificatamente indicato nei precedenti articoli, nel complesso la gestione dei servizi da parte della Ditta appaltatrice dovrà svolgersi nel totale rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge Regionale 19/2016 nonché della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1564 del 16/10/2017 e successive modifiche che si realizzeranno nel corso di durata dell'appalto.

Dovranno in particolare essere osservate dalla Ditta, per quanto di competenza, tutte le prescrizioni utili al possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia del presente Capitolo, di cui alla Legge della Regione Emilia-Romagna n. 19/2016 e ss.mm.ii. e alla Deliberazione della Giunta Regionale 704/2019 "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L R n. 19/2016" e successiva Deliberazione della Giunta Regionale 1035/2021.

All'avvio del servizio l'aggiudicatario dovrà presentare al Comune tutta la documentazione utile al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento del nido d'infanzia, per i requisiti di propria competenza, collaborando attivamente con il personale comunale a ciò preposto.

Inoltre, in riferimento alla normativa regionale vigente in materia di accreditamento, l'aggiudicatario si impegna, per quanto di propria competenza, ad ogni adempimento necessario, pena la risoluzione del contratto.

Art. 12 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE.

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- mettere a disposizione le strutture adibite a servizi educativi 0-3 anni, dotate di idonei spazi ed arredi per l'accoglimento dei bambini e delle suddette attività, nel rispetto delle indicazioni regionali;
- garantire il servizio di refezione per i bambini frequentanti il PGE/nido presso l'Albero magico , alla sezione mista presso il nido "L'aquilone" ;
- mettere a disposizione le strutture adibite ai diversi servizi educativi 3-14 anni per attività extrascolastiche estive e invernali, dotate di idonei spazi ed arredi per l'accoglimento dei bambini/ragazzi e delle suddette attività;

- i costi per le utenze (acqua – luce – gas – telefono)
- garantire il servizio di refezione per i bambini frequentanti i servizi educativi estivi;
- individuare nella Pedagogista la referente del Comune autorizzata a tenere i rapporti per il coordinamento del servizio ed a verificare il rispetto delle condizioni d'appalto;
- mantenere direttamente il rapporto con l'utenza per quanto riguarda, in particolare, le ammissioni, l'applicazione delle tariffe, la riscossione delle rette, dando atto al riguardo che s'intenderanno applicate quelle da determinarsi annualmente per il servizio specifico, da parte dell'amministrazione comunale;
- verificare, nel corso ed al termine dell'attività, l'andamento del servizio, valutare i risultati conseguiti, e concordare con la ditta eventuali variazioni nell'articolazione del servizio per il miglioramento dello stesso;
- organizzare l'ammissione degli utenti ai servizi e la conseguente individuazione dei bambini accettati che l'impresa si impegna ad accogliere, così come monitorare eventuali rinunce degli iscritti ai servizi durante l'anno scolastico/ educativo;
- la determinazione e la riscossione delle rette relative al servizio.

Art. 13 – TIROCINI, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO

L'Aggiudicatario favorirà, nell'ambito dei Servizi affidati, l'inserimento di volontari, in forma singola o associata, in misura complementare e comunque non sostitutiva dell'organico previsto, previa autorizzazione dell'Amministrazione. Presso i Servizi può essere previsto l'inserimento, a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da Enti Pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio stesso.

Sarà possibile per l'Amministrazione stipulare convenzioni con associazioni di volontariato per l'inserimento di volontari nell'ambito del servizio affidato.

Art. 14 - PROGETTO PEDAGOGICO TRIENNALE - PROGETTO EDUCATIVO ANNUALE DEI SERVIZI 0-3 – PROGETTO TECNICO DEI SERVIZI IN APPALTO

Il gestore si obbliga al rispetto degli standard qualitativi inerenti l'offerta educativa e organizzativa uniformandosi:

- alle disposizioni regionali in materia;

- alle linee pedagogiche ed educative contenute nel Progetto Pedagogico del Nido d'infanzia 'L'aquilone' in coerenza con le “Linee guida sperimentali per la predisposizione del progetto pedagogico e della metodologia di valutazione nei servizi educativi per la prima infanzia” (approvate con Delibera Regionale 1089/2012) e la Delibera Regionale n. 704/2019 e successiva Deliberazione della Giunta Regionale 1035/2021.sull'accREDITAMENTO dei nidi d'infanzia in attuazione della L. R. n. 19/2016”;
- alle linee pedagogiche ed educative contenute nel progetto Educativo Annuale contenente il piano delle attività annuali da proporre ai bambini, coerenti con il progetto pedagogico comunale.

Gli aspetti gestionali, presentati in sede di gara, sono direttamente connessi ai criteri e ai principi contenuti nel Progetto pedagogico comunale. E' inteso come il documento che esplicita le modalità operative e le scelte organizzative adottate dalla Ditta per la gestione del Nido, secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara.

Il progetto tecnico dei servizi in appalto dovrà essere redatto in modo tale da rendere espliciti gli orientamenti pedagogici, gli obiettivi e le modalità gestionali che identificano la Ditta partecipante oltre ad assicurare il rispetto degli standard di qualità imposti dalle normative regionali e nazionali e degli standard stabiliti dall'amministrazione.

CAPO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 15 - RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione ha provveduto a nominare il Responsabile unico del procedimento e un direttore della esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art.111 del D.lgs. 50/2016. In particolare, il Direttore dell'esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Art. 16 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E REFERENTE DELL'AGGIUDICATARIO

Con la stipula del contratto l'Appaltatore individua il Responsabile del Servizio, con il ruolo di interfaccia con l'Amministrazione per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti al servizio.

L'Appaltatore dovrà indicare i contatti del Responsabile/Referente della conduzione e dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto che dovrà essere sempre reperibile durante l'erogazione del servizio salvo nomina sostituto.

Art. 17- VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE - MONITORAGGIO

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità in corso di esecuzione.

La verifica viene effettuata dal Responsabile del procedimento avvalendosi del direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016 e consiste:

- nell'accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto;
- nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
- nel certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.

Il Comune si riserva il diritto in ogni momento di accedere ai locali sede dei servizi oggetto dell'Appalto al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse e si riserva inoltre la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio.

I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati dal Comune attraverso:

- l'analisi, con il tramite della pedagoga comunale, dei report periodici forniti dalla Ditta in merito al Progetto Educativo annuale;
- la richiesta al Gestore di ulteriori report sull'attività effettuata;
- la richiesta al Gestore di copia di materiali di documentazione del Servizio (progetto educativo, relazioni di verifica, diari, schede personali);
- osservazioni e sopralluoghi nei plessi all'interno dei quali si svolge l'attività, anche mediante personale esterno incaricato dall'ente;

- partecipazione della Pedagogista comunale ad incontri del Gruppo di lavoro nei diversi servizi oggetto dell'appalto e del Coordinatore Responsabile della Gestione Organizzativa della ditta;
- incontro di verifica con il Responsabile del procedimento e con il Direttore dell'esecuzione;
- effettuazione diretta di rilevazioni sull'utenza (questionari, interviste, colloqui individuali, segnalazioni, ecc);
- incontri periodici con i rappresentanti dei genitori;
- la verifica dell'osservanza degli adempimenti previsti dal presente Capitolato rispetto al personale, alle attività, al coordinamento e la loro corrispondenza al progetto presentato in sede di gara;
- la verifica della rispondenza e della permanenza delle condizioni e dei requisiti organizzativi, gestionali, educativi e socio/assistenziali che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- la verifica della corretta applicazione del manuale e/o del piano per la sanificazione dei locali e delle eventuali istruzioni operative per l'esecuzione delle attività;
- la verifica del rispetto dei diritti degli utenti;
- la verifica dell'inquadramento contrattuale degli operatori secondo quanto richiesto agli artt. 7 e 8 e del rispetto della percentuale di assegnazione delle ore nel servizio di inclusione di cui all'art 7.

Tali controlli saranno effettuati dal personale individuato dall'ente, dalla Pedagogista comunale e/o personale incaricato dallo stesso.

L'azione di controllo e vigilanza non comporterà per il Comune alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento e la gestione dei servizi, per i quali ognuno e qualsivoglia responsabilità rimarranno sempre ed esclusivamente a carico dell'ente gestore.

Art. 18 – CORRISPETTIVI

L'Amministrazione corrisponderà il prezzo risultante dal ribasso formulato dall'Appaltatore nell'offerta economica sul listino prezzi di cui all'art. 3.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell' Amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50 del 2016. L'Appaltatore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Nel prezzo a corpo o a misura si intendono interamente compensati dall'Amministrazione contraente

all'Impresa appaltatrice, ove non diversamente specificato nel presente capitolato, tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese e ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.

Art. 19 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con cadenza mensile, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità nell'esecuzione del servizio e di corrispondenza delle prestazioni fatturate rispetto a quelle effettivamente ordinate.

L'Appaltatore si impegna a fornire la seguente rendicontazione:

- servizio di inclusione scolastica:

riepilogo mensile su file excel per alunno specificando le ore settimanali erogate, tenendo distinte:

- le ore frontali da quelle non frontali

oltre a copia delle schede di prestazione;

- prolungamento giornaliero nido: riepilogo mensile su file excel specificando le ore giornaliere erogate, tenendo distinte le ore frontali da quelle non frontali;

- prolungamento infanzia e servizio extrascuola invernale:

riepilogo mensile su file excel specificando le ore giornaliere erogate, tenendo distinte:

1) le ore frontali da quelle non frontali;

2) le ore tra personale educativo e ausiliario.

- Albero magico, nido, centri estivi, pre-post:

riepilogo mensile su file excel specificando le ore settimanali erogate, tenendo distinte:

1) le ore frontali da quelle non frontali;

2) le ore tra personale educativo e ausiliario.

- servizio inclusione presso centri estivi:

riepilogo mensile su file excel per minore specificando le ore settimanali erogate, tenendo distinte:

- le ore frontali da quelle non frontali;

- oltre a copia delle schede di prestazione;

Il Committente ha facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese; qualora l'Amministrazione presentasse contestazioni per riscontrate difformità il termine di pagamento di 30 giorni si ritiene sospeso senza

aggravio di interessi sino all'esito delle relative verifiche e, ove del caso, alla rettifica della fatturazione contestata.

La fatturazione dei servizi erogati avverrà con le seguenti modalità:

servizi educativi 0-3 anni

-Piccolo gruppo educativo “L’Albero Magico” 12 - 36 mesi attivato su richiesta dell'Amministrazione: fatturazione mensile del numero di ore prestate secondo il listino prezzi di cui all’art. 3;

-gestione della sezione “mista” presso il nido comunale 11-36 mesi: corrispettivo annuale suddiviso per n. 10 quote mensili, corrispondenti al periodo di funzionamento del servizio;

prolungamento pomeridiano dell’attività educativa c/o nido comunale: fatturazione mensile del numero di ore prestate secondo il listino prezzi di cui all’art. 3;

prolungamento dell’attività educativa c/o nido comunale nel mese di luglio: fatturazione mensile secondo il listino prezzi di cui all’art. 3;

- gestione del nido d'infanzia “L'albero magico” (via XX Aprile, 23- Fidenza) attivabile solo su richiesta dell'Amministrazione: fatturazione mensile del numero di ore prestate secondo il listino prezzi di cui all’art. 3;

- potenziamento prolungamento giornaliero dell’attività educativa c/o nido d’infanzia comunale “L’aquilone” attivabile solo su richiesta dell'Amministrazione: fatturazione mensile del numero di ore prestate secondo il listino prezzi di cui all’art. 3;

- potenziamento prolungamento dell’attività educativa c/o nido d’infanzia comunale “L’aquilone” nel mese di luglio – modulo settimanale attivabile solo su richiesta dell'Amministrazione: fatturazione mensile secondo il listino prezzi di cui all’art.3;

- gestione di una sezione di nido d'infanzia e di una sezione di scuola dell'infanzia presso il Polo per l'infanzia attivabile solo su richiesta dell'Amministrazione: fatturazione mensile del numero di ore prestate secondo il listino prezzi di cui all’art. 3;

- prolungamento giornaliero dell'attività educativa presso Polo per l'infanzia attivabile solo su richiesta dell'Amministrazione : fatturazione mensile del numero di ore prestate secondo il listino prezzi di cui all'art. 3;

- estensione di un modulo settimanale di nido d'infanzia nel mese di agosto attivabile solo su richiesta dell'Amministrazione: fatturazione mensile del numero di ore prestate secondo il listino prezzi di cui all'art. 3;

- servizio ricreativo "Giochincontro" due-sei anni attivato su richiesta dell'Amministrazione: fatturazione mensile del numero di ore prestate secondo il listino prezzi di cui all'art. 3;

servizi educativi estivi (Centro estivo scuola dell'infanzia, centro estivo scuola primaria): fatturazione mensile del numero di ore prestate secondo il listino prezzi di cui all'art. 3;

servizi educativi extrascolastici pomeridiani (servizio ludico ricreativo e di sostegno scolastico per minori dai 6 ai 14 anni): fatturazione mensile del numero di ore prestate secondo il listino prezzi di cui all'art. 3;

prolungamento dell'attività educativa c/o le scuole dell'infanzia statali: fatturazione mensile del numero di ore prestate secondo il listino prezzi di cui all'art. 3;

servizio di inclusione scolastica degli-alunni/studenti con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 (presso nidi, scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori e presso i servizi educativi estivi): fatturazione mensile del numero di ore erogate secondo il listino prezzi di cui all'art. 3;

Potenziamento del servizio di inclusione scolastica oltre le 650 ore: fatturazione mensile del numero di ore erogate secondo il listino prezzi di cui all'art. 3;

Accoglienza e assistenza alunni pre e post scuola primaria: fatturazione mensile del numero di ore prestate secondo il listino prezzi di cui all'art. 3;

Coordinamento: fatturazione mensile del numero di ore prestate secondo il listino prezzi di cui all'art.3;

La fatturazione avverrà mediante emissione di fatture mensili posticipate, emesse elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica.

Il termine per il pagamento delle transazioni, ove non emergano le contestazioni di cui al c. 2, avverrà, sulla base di quanto previsto dal D. lgs n. 192/2012 in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, in 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa attraverso il Sistema di Interscambio.

All'appalto in oggetto si applica l'art. 4, comma 3 D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii.

Le fatture inviate, entro il 20 del mese successivo, dovranno:

- riportare, in ottemperanza all'art. 191, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, impegno di spesa, esercizio, determinazione;
- riportare, in ottemperanza alla vigente normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m in vigore dal 07.09.2010 il codice identificativo di gara (CIG);
- il conto corrente dedicato indicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sul quale il Comune effettuerà il bonifico;
- il codice univoco dell'Amministrazione UFABNI.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma il cui pagamento venga sospeso a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non produrrà nel frattempo alcun interesse. Inoltre l'Amministrazione procederà ad acquisire autocertificazione, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 nr. 445, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis, comma 5, d.lgs. 241/1997 (durc fiscale).

Per quanto riguarda le specifiche modalità di fatturazione, esse dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore, nelle modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del contratto.

Il conto corrente di cui all'art. 19 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare all'Amministrazione le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto stesso è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

L'Appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche all'Amministrazione.

L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.

Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Amministrazione richiedere copia del contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 21 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) dlgs50/2016 ss.mm.ii.

Trascorso un anno di esecuzione contrattuale i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, su richiesta dell'Appaltatore o dell'Amministrazione sulla base della variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in

Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I) prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese di settembre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La richiesta di revisione dovrà essere prodotta entro il 30 settembre di ciascun anno.

La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento e avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo. A tale scopo, la ditta appaltatrice dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art 22 – IVA

L'IVA è esclusa da tutti gli importi presentati nei documenti di gara ed è a carico della Committenza in misura di legge.

Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l'annotazione "scissione dei pagamenti", così come disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015. Il Comune di Fidenza provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'IVA esposta in fattura.

Art. 23 – ANTICIPAZIONE

L'Amministrazione Aggiudicatrice erogherà, su richiesta dell'appaltatore, l'anticipazione prevista dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, annualmente nella misura del 20% del corrispettivo stimato per l'anno solare di riferimento. L'erogazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione **offerto dall'appaltatore in sede di gara**. La predetta garanzia dovrà essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. Detta garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'annualità in ragione dell'esecuzione dei servizi mediante trattenuta operata su ciascun certificato di pagamento. L'anticipazione sarà restituita integralmente se l'esecuzione dell'appalto non prosegue secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spetteranno all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate e restituite dall'Appaltatore responsabile dei ritardi nell'esecuzione dei servizi.

Art 24 - CESSIONE E SUBAPPALTO

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'Aggiudicatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Sono pertanto riservati all'Aggiudicatario i servizi educativi e di coordinamento essendo prestazioni interconnesse da svolgersi in contesti diversi ma fortemente integrati (trattandosi dei medesimi minori fruitori di differenti servizi), con un'utenza eterogenea (bambini, ragazzi, adulti, famiglie), multiculturale e in alcuni casi fragile, per cui l'Impresa, oltre a dotarsi di personale con particolare attitudine ai rapporti con tali tipologie di utenza, dovrà dare adeguate garanzie di continuità educativa ed esperienza pluriennale come indicato agli artt4, 7 e 10, essendo le attività spesso declinate sulla base di specifiche progettualità che non possono prescindere dalla struttura della ditta che le elabora e le gestisce, in modo unitario.

Nel rispetto di quanto previsto in questo articolo è, nello specifico, consentito che l'Aggiudicatario preveda in sede di Offerta l'eventuale subappalto dei soli servizi di pulizia dei locali.

In tale ultimo caso il subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall'Art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e con le modalità specificate nel bando e disciplinare di gara.

In ogni caso, il subappalto dovrà essere preventivamente richiesto ed esplicitamente autorizzato dal Responsabile del Procedimento, il quale può respingere la richiesta a motivo della mancanza del possesso dei requisiti necessari da parte del prestatore, con riferimento a quelle parti di contratto per le quali l'appaltatore richiede il subappalto.

Sono vietate, sotto pena di nullità *de jure* del contratto, sia la cessione sia il subappalto totale del servizio.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del presente contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 25- INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

La Ditta appaltatrice è obbligata ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Qualora il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dal Comune su richiesta degli enti previdenziali ed assicurativi.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, comma 5, del Codice nel caso di inadempienza contributiva.

Art. 26 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta appaltatrice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune interverrà secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 6 del codice e dalla normativa vigente.

Art. 27 - VARIANTI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi

di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

L'Amministrazione può disporre variazioni al contratto, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 quando ricorrono le circostanze ivi previste.

L'Amministrazione può disporre variazioni al contratto, senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- comporti per l'Amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- la modifica non altera la natura generale del contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. In particolare, l'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite, l'Amministrazione procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Il committente può disporre altresì variazione in riduzione o in aumento dell'importo contrattuale nell'ambito del quinto d'obbligo.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n.50/2016.

Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

Art. 28 - VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE - PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

La verifica di conformità finale è avviata entro venti (20) giorni, decorrenti dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità finale viene effettuata dal Responsabile del procedimento congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto e consiste:

- nell'accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio rispetto al presente contratto;
- nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto;
- nel certificare che tutte le prestazioni previste dal contratto siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.

La verifica di conformità finale è conclusa non oltre sessanta (60) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nel caso in cui le operazioni si prolunghino rispetto al termine stabilito, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere gli elementi prescritti dalla normativa vigente, ivi incluso l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore.

Dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a seguito di determinazione del dirigente competente che approva il certificato di verifica di conformità, previa deduzione delle penali e con liquidazione della ritenuta dello 0,50 per cento, come previsto dall'Art. 103, del d.lgs. n. 50/2016 e allo svincolo della cauzione prestata dall'Esecutore.

Art. 29 – GARANZIE

Garanzie definitiva

L'appaltatore all'atto della stipulazione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) e ss.mm.ii., e per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'Art. 103 del medesimo Codice degli appalti.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione o la fidejussione sono prestate a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di qualsivoglia danno comunque dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo il rimborso delle spese che l'Ente Committente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'impresa appaltatrice, ivi compreso il maggior prezzo che l'Ente Committente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato all'impresa appaltatrice, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'impresa appaltatrice stessa.

La fidejussione coprirà altresì:

- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
- il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Resta salvo per l'Ente Committente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Per l'Aggiudicatario il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, fino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia.

Nell'eventualità in cui il Committente dovesse avvalersi della garanzia durante l'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario sarà obbligato a reintegrarla.

In caso di inosservanza delle condizioni del presente capitolato o comunque di eventuali mancati pagamenti di stipendi o contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti e soci occupati nell'appalto, il committente, ferma restando l'esclusione della sua responsabilità solidale, potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla

garanzia come sopra costituita e l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.

Si procederà all'escussione integrale della garanzia in tutti i casi in cui l'inadempimento dell'appaltatore abbia comportato la risoluzione/recesso dal contratto fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La garanzia garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore,, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso la garanzia risultasse insufficiente. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Garanzia provvisoria

Si applica in materia l'art. 93 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

La cauzione provvisoria che deve essere prestata secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. Pertanto, siccome tale garanzia deve assicurare l'affidabilità dell'offerta e la correttezza del comportamento del concorrente durante tutto il procedimento, potrà essere incamerata dalla Stazione appaltante, salvo prova del maggior danno subito.

La stazione appaltante provvederà, con tempestività e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione, a svincolare ai non aggiudicatari detta garanzia.

La garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo con riferimento all'aggiudicatario.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente le cauzioni provvisoria e definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo quanto disposto dall'art. 93 c. 7 d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Art. 30- RESPONSABILITÀ

1. L'Impresa risponderà senza riserve e/od eccezioni, anche in solido con gli eventuali diretti responsabili, di ogni danno cagionato all'Ente committente, agli utenti o a terzi, a persone e/o a cose, nell'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, intendendosi il servizio prestato sotto l'esclusiva responsabilità della Impresa medesima, che riconosce altresì l'estraneità dell'Amministrazione ad ogni rapporto giuridico eventualmente posto in essere dall'Impresa (anche di fatto) con terzi a qualsivoglia titolo, nonchè ad ogni conseguente pretesa ed azione che ne dovesse derivare nei confronti dell'Impresa.

2. Sarà obbligo dell'Impresa:

- adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e/o privati;

- provvedere senza indugio ed a proprie spese al risarcimento dei danni eventualmente cagionati nonchè, ove del caso, alle necessarie riparazioni e sostituzioni; ove l'Impresa non provveda nel termine eventualmente fissato a tal fine dall'Amministrazione Comunale con relativa lettera di contestazione, l'Amministrazione medesima è autorizzata a provvedere rivalendosi delle relative spese mediante trattenuta sull'importo della prima fatturazione utile oppure, in caso di incapacienza, sulla fideiussione..

3. L'Impresa è tenuta a dare al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione di ogni sinistro, anche quando non ne sia apparentemente derivato alcun danno.

4. L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

Art. 31– ASSICURAZIONI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'impresa che ne è la sola responsabile. A copertura dei rischi del servizio l'Impresa è tenuta a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto (non potendo opporre alla stazione appaltante e/o al terzo danneggiato l'inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) le polizze di seguito indicate da esibirsi,

preliminarmente, alla stipulazione del contratto. L'appaltatore dovrà, in particolare produrre le seguenti coperture assicurative:

Polizza di responsabilità civile (RCT-RCO) – per tutte le attività oggetto di appalto

a) polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi dall'affidatario del servizio per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio . La polizza dovrà prevedere:

- massimale unico RCT/RCO non inferiore ad € 5.000.000,00.
- le seguenti estensioni di garanzia :
 - a) danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore , che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
 - b) danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, con un massimale non inferiore ad € 250.000,00;
 - c) responsabilità civile conduzione ed uso di beni non di proprietà;
 - d) danni a cose di terzi detenute e/o in consegna o custodia all'assicurato a qualsiasi titolo con un massimale non inferiore ad € 150.000,00;
 - e) danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - f) i danni a locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere assunte in uso da terzi;

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'ente appaltante e del danneggiato;

Qualora per la prestazione del servizio l'Appaltatore si avvalga di veicoli di proprietà e/o di terzi per il trasporto di persone gli stessi dovranno essere regolarmente assicurati con un massimale unico non inferiore ai minimi di legge.

Polizza infortuni degli utenti:

- b) A copertura dei danni alla persona occorsi per infortunio agli utenti del servizio per fatti accidentali, anche non conseguenti a responsabilità civile dell'affidatario stesso. La polizza

infortuni, che dovrà operare per tutte le attività e servizi prestati, dovrà prevedere le seguenti prestazioni minime a valere per ogni singolo utente:

- caso morte da infortunio € 150.000,00
- caso invalidità permanente da infortunio € 150.000,00
- rimborso spese sanitarie da infortunio € 5.000,00
- danni al vestiario € 500,00

Le prestazioni indicate per le rispettive somme assicurate dovranno prevedere le seguenti franchigie:

- caso invalidità permanente da infortunio franchigia da € 0,00 sino ad € 50.000,00, 3% sulla somma assicurata eccedente € 50.000,00;
- rimborso spese sanitarie da infortunio franchigia € 250,00
- Danni al vestiario € 50,00

Ai fini della quantificazione preventiva del costo per la copertura infortuni degli utenti dei servizi si precisano i destinatari della tutela ed i relativi parametri quantitativi, limitatamente ai servizi di cui all'art 1:

Destinatari	N. preventivato utenti
Art.1.1 SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI rivolti ai bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi	140
Art.1.2 SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI ESTIVI PER MINORI DA 3 A 14 ANNI (CENTRI ESTIVI):	140
Art.1.3 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE RIVOLTO A MINORI DA 3 A 14 ANNI CON DISABILITA' PRESSO I CENTRI ESTIVI	30
Art.1.4 SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI POMERIDIANI	87
Art.1.5 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER L'INCLUSIONE	110

SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA'	
Art.1.6 ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AD ALUNNI IN ARRIVO ANTICIPATO E/O IN USCITA POSTICIPATA DALLA SCUOLA PER RAGIONI CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	250

Art. 32- INADEMPIENZE, PENALITÀ

1. L'Amministrazione ha la facoltà di controllare la validità delle prestazioni eseguite e di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, per verificare la scrupolosa osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le disposizioni contrattuali, ferme, ove del caso, per le relative ipotesi di inadempimento, l'applicabilità delle penali di cui oltre e/o la risoluzione del contratto.

2. La contestazione degli inadempimenti che possono comportare l'applicazione di penali dovrà essere effettuata tempestivamente da parte dell'Amministrazione mediante comunicazione per iscritto a mezzo PEC; l'Appaltatore nel termine tassativo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione potrà presentare, sempre per iscritto a mezzo PEC, le proprie eventuali controdeduzioni unitamente alla documentazione che ritenga di produrre. Qualora nel suddetto termine tassativo non pervengano controdeduzioni dell'Appaltatore, ovvero, ove pervenute tempestivamente, le stesse non siano comunque ritenute dall'Amministrazione tali da comprovare l'inesistenza dell'inadempimento o da escluderne la responsabilità dell'Appaltatore, l'Amministrazione applicherà le penali nel prosieguo indicate, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun modo l'Appaltatore dall'obbligo di uniformarsi immediatamente alle disposizioni contrattuali la cui violazione abbia determinato l'applicazione della penale; in particolare, l'applicazione di una penale per i casi di ritardata o inesatta esecuzione di una prestazione non esime l'appaltatore dall'obbligo di adempiere la prestazione stessa al più presto, con le modalità previste dal presente capitolato e secondo le prescrizioni impartite dai tecnici comunali preposti.

4. Per il soddisfacimento dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali l'Amministrazione Contraente potrà attuare ritenute sui compensi esposti in fattura, ovvero si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero ancora potrà compensare i crediti con quanto eventualmente dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo.

5. Nel caso di ingiustificata sospensione, anche breve, dei servizi, o di esecuzione degli stessi incompleta o non regolare, l'Amministrazione, ferma l'applicazione delle relative penali, ha altresì la facoltà di procedere all'esecuzione del servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno ed a spese e responsabilità dell'Appaltatore, a carico del quale restano altresì tutte le maggiori spese ed ogni altra passività derivante dai provvedimenti adottati dalla Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno arrecato all'Amministrazione medesima o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

6. Il giudizio di non corretta esecuzione delle prestazioni, espresso ai fini dell'applicazione delle penali, è insindacabile e potrà considerare, oltre alla qualità tecnica delle prestazioni, anche il rispetto delle norme di sicurezza, di igiene pubblica, e di tutte le norme che riguardano i servizi oggetto dell'appalto.

Penali

Mancata esibizione, entro i termini fissati dall'Amministrazione, della documentazione relativa al personale impiegato	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata esibizione, entro i termini fissati dall'Amministrazione all'atto della richiesta, della documentazione comprovante la corretta corresponsione degli emolumenti, versamenti contributivi, inquadramento contrattuale ecc. relativa al personale impiegato	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
Inosservanza all'obbligo di mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti educatore/bambino stabilito dalle normative	€ 500,00 per ogni giorno di inadempienza
Intempestiva comunicazione della sostituzione definitiva del personale	€ 400,00 per ogni giorno di ritardo

titolare in corso d'anno	
Mancata sostituzione di operatori, entro i termini fissati dall'Amministrazione all'atto della richiesta, in esito ad un disservizio verificatosi ovvero nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate	€ 500,00 per ogni giorno di mancata sostituzione
Erogazione del servizio con personale non idoneo per mancanza dei requisiti richiesti del presente capitolato	€ 500,00 per ogni evento
Inquadramento contrattuale non conforme del personale in base a quanto disposto all'art. 8 del presente capitolato	€ 500,00 per ogni evento
Comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza constatata in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio	Da € 500,00 a € 1.500 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. La gravità o il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, comporterà da parte dell'Amministrazione la valutazione di richiesta di sostituzione del personale interessato.
Inosservanza degli orari di apertura dei Servizi	€ 250,00 per ogni mezz'ora di ritardo, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento
Inosservanza del calendario di apertura dei servizi	€ 1.000,00 per ogni infrazione giornaliera
Prodotti per la pulizia non corrispondente nella tipologia e/o nella qualità e/o nella quantità rispetto a quanto richiesto secondo l'art 5	€ 500,00 per ogni inadempienza
Mancata attuazione delle attività previste o presentate nel progetto-offerta e/o concordate con il Responsabile dei Servizi	€ 1.000,00 per ogni inadempienza

mancata sostituzione dell'Educatore assente dal servizio secondo i termini previsti;	€ 400,00 per ogni giorno di mancata sostituzione dell'educatore
per ogni singolo mancato rispetto del corretto trattamento dei dati personali;	€ 500,00
Per ogni giorno di ritardo nella fatturazione entro il 20 del mese successivo all'erogazione del servizio	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto dell'obbligo del rispetto del termine di preavviso in caso di sciopero	€ 400,00 per ogni evento;
mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione dell'assenza dell'alunno nel servizio di integrazione scolastica	€ 400,00 per ogni evento;

I. In ogni altro caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore l'Amministrazione potrà applicare penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo; tali penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nella documentazione nello stesso richiamato.

II. L'Amministrazione potrà inoltre applicare una penale di € 500,00 per ogni comportamento inadeguato, scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza (a titolo esemplificativo: minori, familiari, personale scolastico, etc.). Nel caso in cui il comportamento inadeguato, scorretto o sconveniente, si ripeta per più di una volta da parte dello stesso Educatore, questi, su richiesta scritta del R.U.P. o di persona dal R.U.P. designata, dovrà essere sostituito in via definitiva. La non sostituzione del personale entro cinque giorni dal secondo accertamento, comporterà una ulteriore penale di Euro 300 (trecento) per ogni giorno di ritardo.

III. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non rispetti gli obblighi derivanti dalle clausole sociali o gli impegni derivanti da progetto di riassorbimento verrà applicata una penale quantificata in base alla percentuale di mancata assunzione del personale del precedente Gestore rispetto a quanto

l'Aggiudicatario si era impegnato ad assumere all'interno del progetto di assorbimento dallo stesso presentato in sede di offerta; e così:

- a) nel caso in cui la percentuale di mancata assunzione di personale rispetto a quanto previsto dal progetto di assorbimento sia compresa tra il 5% e fino al 10% verrà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni punto percentuale superiore al 5% fino ad arrivare al 10%;
- b) nel caso in cui la percentuale di mancata assunzione di personale rispetto a quanto previsto dal progetto di assorbimento sia compresa tra il 10% e fino al 25%, oltre a quanto previsto al punto a) verrà applicata una penale di € 2.000,00 per ogni punto percentuale superiore al 10% fino ad arrivare al 25%;
- c) nel caso in cui la percentuale di mancata assunzione di personale rispetto a quanto previsto dal progetto di assorbimento superi il 25% si applicherà la risoluzione del contratto.

IV. Per ogni ulteriore violazione degli obblighi derivanti del presente capitolato, compresi quelli che in sede di valutazione dell'offerta tecnica (la quale costituisce obbligo contrattuale) hanno portato all'acquisizione di punteggi, ovvero per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio non specificatamente ricompresi nelle fattispecie di cui sopra il Committente ha la facoltà di procedere all'applicazione di penalità da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 2.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.

Art. 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – ESECUZIONE IN DANNO – PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO IN CASO DI RISOLUZIONE

1. Nel caso in cui l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali sia ritenuto dall'Amministrazione di gravità tale da compromettere la buona riuscita dell'esecuzione dei servizi, l'Amministrazione medesima ne effettua conforme contestazione all'appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle relative penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, potrà dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento dell'appaltatore.

2. Potrà in particolare costituire "grave inadempimento" ai fini di quanto sopra, in via esemplificativa e non esaustiva, ognuna delle seguenti fattispecie - da intendersi altresì, per quanto occorrer possa, oggetto ciascuna di specifica clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. - e precisamente:

- mancato avvio dell'attività con decorrenza dalla data di inizio dell'appalto;

- abbandono, senza giustificato motivo, da parte dell'aggiudicatario del servizio affidato;
- ingiustificata sospensione arbitraria, anche parziale, del servizio, per un periodo superiore a 24 ore;
- azioni gravemente lesive della dignità della persona nei confronti di utenti del servizio;
- deficienza o negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate o contestate, compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso;
- subappalto non autorizzato secondo quanto disposto dal presente Capitolato ovvero subappalto totale o parziale oltre la percentuale indicata nel capitolato;
- inadempienze e violazioni contrattuali di ogni tipo nell'espletamento del servizio che si protraggano nonostante tre richiami scritti;
- superamento del limite del 25% su base annuale nel "turn over" del personale educativo;
- mancata assunzione di personale rispetto a quanto previsto dal progetto di assorbimento in misura superiore al 25%;
- inottemperanza a specifica diffida ad adempiere che si protragga oltre il termine di 7 giorni dalla avvenuta notifica della diffida;
- violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio appaltato;
- mancata tempestiva ricostituzione della cauzione definitiva qualora escussa nei termini di legge o del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- violazione di leggi, norme, regolamenti in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori impiegati nel servizio e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali, compreso quanto offerto in sede di gara, o abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della Stazione Appaltante, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;
- mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
- mancato rispetto delle leggi in materia di lavoro, dei CCNL e Contratti Integrativi, anche territoriali, sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, e delle clausole di questo contratto relative all'inquadramento contrattuale degli operatori.

3. Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, e ne sia ancora possibile l'utile adempimento, per quanto tardivo, l'Amministrazione assegna all'Appaltatore un termine entro il quale l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto. Resta fermo in ogni caso il pagamento delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Resta ferma ogni ulteriore ipotesi legale di risoluzione del contratto e quant'altro previsto all'art. 108 del D.lgs. 50/2016. Si applica altresì l'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

5. In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario sarà comunque tenuto ad assicurare il regolare svolgimento del servizio fino al perfezionamento della nuova aggiudicazione; allo stesso verrà corrisposto l'importo contrattualmente stabilito per il servizio effettuato detratte le penalità, le spese e gli eventuali danni.

6. La risoluzione del contratto per causa imputabile all'Appaltatore comporterà l'incameramento della garanzia definitiva e l'addebito all'Appaltatore medesimo di tutti i danni conseguenti alla risoluzione.

7. La stazione appaltante, fatti salvi i maggiori danni, potrà rivalersi sulla garanzia definitiva:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'aggiudicatario;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del Servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'Aggiudicatario.

Art. 34 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione ha inoltre diritto di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC. Si applica l'art. 109 del Codice.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione contraente.

Art. 35 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

Al fine della verifica dell'idoneità tecnico-professionale (di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/08) la ditta concorrente in sede di gara dovrà (ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445) dichiarare (utilizzando il modello appositamente predisposto) di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza. La ditta concorrente assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. inerenti l'esercizio delle proprie attività, l'organizzazione dei servizi e la formazione del personale e dovrà raccordarsi con il competente Servizio del Comune di Fidenza

per la corretta applicazione del d.lgs. 81/2008 relativo alla sicurezza sul lavoro. La ditta concorrente deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché di eventuali disposizioni igienico-sanitari impartiti dall'Azienda USL, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di protezione previsti dalle vigenti norme, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

In applicazione del d.lgs. n. 81/2008, l'operatore economico aggiudicatario (ivi compresi eventuali subappaltatori) mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel processo di produzione e distribuzione del servizio.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'Amministrazione comunale promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un documento di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto.

Art. 35 – RISCHI DA INTERFERENZA

La stazione appaltante, in esecuzione del disposto del d.lgs. 81/2008, ha effettuato un'analisi per l'identificazione di eventuali rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto indicati nel **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) allegato a questo capitolato.**

Art. 36- ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Per la particolare natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento, il servizio é da ritenersi pubblico ed essenziale ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge n. 146/90, indipendentemente dalla

natura giuridica del rapporto di lavoro instauratosi, con conseguente necessità di garantire la continuità delle prestazioni all'interno delle strutture interessate nel periodo dell'affidamento; è consentito al gestore di esercitare il diritto di sciopero - con un preavviso scritto minimo di 5 (cinque) giorni - solo in caso di astensione dal lavoro per l'intera giornata da parte del personale della ditta, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

In caso di sciopero inferiore alla giornata l'astensione è ammissibile purché la fascia oraria dello sciopero sia collocata all'inizio o al termine dell'orario di apertura dei servizi in modo da garantire la continuità delle attività oggetto del presente capitolato. In tal caso la ditta affidataria è tenuta ad avvisare l'Amministrazione comunale sempre con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo della ditta affidataria e del Comune che gli stessi non possono evitare con l'esercizio della normale diligenza. Nulla è dovuto al soggetto risultato aggiudicatario da parte del Comune qualora la mancata prestazione del servizio fosse causata da scioperi dei propri dipendenti, e nel caso di sospensione del servizio dovuta a causa di forza maggiore, o a qualsiasi altra motivata disposizione del Comune.

Le fatture relative al mese nel quale si verificano sospensioni del servizio per le motivazioni sopraesposte saranno decurtate di 1/21 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

Qualora, si verificassero prolungati stati di emergenza (eventi sismici, alluvioni, emergenze sanitarie ecc.) che imponessero il termine anticipato dell'anno educativo, o che determinassero chiusure superiori ai 5 giorni consecutivi, nulla sarà dovuto al soggetto risultato aggiudicatario da parte del Comune quale risarcimento, o altro tipo di compenso per la mancata esecuzione del servizio.

Art. 37- FORMA CONTRATTUALE E SPESE

La stipulazione formale del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente previa effettuazione delle verifiche della documentazione probatoria circa le dichiarazioni prodotte in sede di gara mediante il sistema FVOE, e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario stesso alcun limite o impedimento a

contrarre. Pertanto saranno esclusi i concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara.

Il contratto non verrà stipulato prima di trentacinque giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, comunicazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del D.lgs. 50/2016. Il termine sospensivo minimo di trentacinque giorni non opera nel caso in cui sia presentata o ammessa una sola offerta e non siano state proposte impugnazioni del bando ovvero queste siano state respinte con pronuncia definitiva dell'Autorità Giudiziaria competente

L'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

Tutte le spese contrattuali, imposta di bollo, imposta di registro e diritti di segreteria, sono a carico dell'aggiudicatario . Eventuali oneri fiscali (IVA) saranno a carico della stazione Appaltante

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario rimborserà alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del Bando di Gara

Art. 38- FORO COMPETENTE

Agli effetti del contratto l'appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Parma. Il Foro di Parma sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Art. 39 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte del personale addetto al servizio degli obblighi di riservatezza anzidetti. L'impresa è tenuta all'osservanza del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 30.06.2003 n. 196 così come modificato al d. lgs. 10.08.2018 n.101.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento e base giuridica : i dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio di cui all'oggetto del contratto, La base giuridica è perciò rappresentata dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o dall'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art, 6, comma 1, lett b, GDPR)
1. Modalità del Trattamento: le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano in dettaglio le seguenti operazioni: cartaceo ed elettronico.
2. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio.
3. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti saranno comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del d.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Trasferimenti dati: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili del trattamento, ubicati all'interno dell'Unione Europea, ovvero in conformità di quanto previsto dagli artt. 45 e seg., GDPR.
6. Periodo di conservazione dei dati: il titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità indicate al punto 1, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) m e), GDPR.
7. Il Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fidenza. Dati di contatto del Titolare: Piazza Garibaldi ,1 privacy@comune.fidenza.pr.it .
8. L'interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento al fine di esercitare i diritti definiti dagli artt. 15 e seg., GDPR ai dati di contatto indicati nel punto 7.

In caso di affidamento, il Comune di Fidenza nominerà l'appaltatore responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Art. 40 NORMATIVA DI SETTORE

Al presente appalto, oltre ad osservare tutte le norme contenute nel presente capitolato, si applicano le disposizioni normative di cui al dlgs 50/2016 e in materia di appalti, alle norme del Codice Civile , alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed applicabili in materia.

Al presente appalto si applica inoltre la seguente normativa:

- L.R. 19/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L. R. n. 1 del 10/01/2000”;
- Deliberazione della Giunta regionale n 1564/2017 avente ad oggetto “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L 19/2016”;
- Direttiva Regionale 704/2019 “Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016”;
- Direttiva Regionale 1035/2021” Approvazione del percorso di transizione delle procedure previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 709/2019 per pervenire progressivamente all'accREDITamento dei nidi d'infanzia;
- Deliberazione della Giunta regionale Emilia Romagna 30 luglio 2012 n. 1089 “Linee guide sperimentali per la predisposizione del progetto pedagogico e della metodologia di valutazione nei servizi educativi per la prima infanzia”;
- Protocollo d'intesa provinciale per la somministrazione di farmaci in contesti scolastici ed educativi;
- L. 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- Accordo di programma provinciale per il coordinamento e l'integrazione dei servizi di cui alla L 104/92;
- L.R. 14/2008 e delibere di Giunta regionali n. 469/2019 e n. 247 /2018 avente ad oggetto “Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.r n. 14/2018, art. 14 e ss.mm.ii”;
- Regolamenti comunali sulle tipologie dei servizi oggetto dell'appalto vigenti;
- Delibera di Giunta Comunale n - n 141 del 15 luglio 2021 “Servizi educativi alla prima infanzia. approvazione progetto pedagogico nido d'infanzia “L'aquilone” 2021-2023;
- L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- d.lgs. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

- d.lgs. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; dal primo a questo punto elenco la normativa 0-3 0-6 disabilità e centri estivi è ancora in vigore
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, commi 594-601;
- L.R. 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita”;
- Legge Regione Emilia Romagna 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro”;
- Legge Regione Emilia Romagna 19 febbraio 2008 n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale” ed in particolare all'art. 2 che fa esplicito riferimento anche alle richieste di riconoscimento di disabilità per l'integrazione scolastica;
- Delibera Giunta Regionale n. 1/2010 avente ad oggetto “Percorso per l'accertamento di disabilità e certificazione per l'integrazione scolastica dei minorenni in Emilia Romagna”;

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti in vigore. Le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di Legge in materia. L'impresa è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante tutto il rapporto contrattuale.

Il controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto si deve intendere esteso anche al servizio espletato presso il nido d'infanzia.

Rimane ferma la prevalenza sulla normativa interna dei regolamenti e delle direttive comunitarie.

L'appaltatore è obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e misure emanate in materia di COVID-19.